



REGIONE DEL VENETO

REGIONE VENETO
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA (VE)



Città metropolitana
di Venezia

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.-art. 10 L.R. 4/2016

APERTURA DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA TIPOLOGIA SINGOLA NEL COMUNE DI VENEZIA (VE)

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

MAGGIO 2022

IL PROPONENTE



Bricoman Italia S.r.l.
Via G. Marconi 24
20089, Rozzano (MI)

IL RELATORE



Arch. Loris Villa
Cell: +39 320311809
E-mail: arch.lorisvilla17@gmail.com

INDICE

1. PREMESSA.....	1
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (SCREENING) E PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)	2
1.1.1 Normativa Comunitaria	2
1.1.2 Normativa Nazionale.....	2
1.1.3 Normativa regionale.....	4
1.1.4 Metodologia.....	5
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	7
2.1 PIANI TERRITORIALI	7
2.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)	7
2.1.2 Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)	15
2.1.3 Piano Territoriale Generale Metropolitano (P.T.G.M.)	18
2.1.4 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)	26
2.1.5 Piano degli Interventi (P.I.) – P.R.G. - Variante Generale per la Terraferma (V.P.R.G.).....	40
2.1.6 Piano di Classificazione Acustica Comunale	46
2.2 PIANI SETTORIALI	51
2.2.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali	51
2.2.2 Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti.....	56
2.2.3 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)	56
2.2.4 Piano di Azione Comunale (P.A.C.) per il risanamento dell'atmosfera	61
2.2.5 Pianificazione per la tutela delle acque (P.R.R.A., Piano Direttore 2000, Mo.S.A.V., P.T.A.)	63
2.2.5.1 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.).....	63
2.2.5.2 “Piano Direttore 2000”	64
2.2.5.3 Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.)	65
2.2.5.4 Aggiornamento del Mo.S.A.V. 2011	66
2.2.5.5 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)	67
2.2.6 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021 – 2027 (P.G.R.A.)	75
2.3 VINCOLI AMBIENTALI.....	78
2.3.1 Vincolo Paesaggistico.....	78

2.3.2	Beni culturali e ambientali	79
2.3.3	Vincolo Idrogeologico	81
2.3.4	Aree ambientali tutelate	82
2.3.5	Rete Natura 2000	82
2.4	SINTESI GENERALE	84
2.5	CONCLUSIONI SULLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL QUADRO PROGRAMMATICO ...	90

1. PREMESSA

Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato commissionato dalla società Bricoman Italia S.r.l., con sede legale a Rozzano - Milano in via G. Marconi n. 24, al fine di adempiere alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del progetto relativo all'apertura di una grande struttura di vendita della tipologia singola del settore non alimentare di 7.990 m² di superficie di vendita in Comune di Venezia – loc. Mestre "Terraglio".

Secondo la Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 " *Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*" le strutture commerciali si distinguono in:

- a) esercizi di vicinato: l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
- b) medie strutture di vendita: l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
- c) grandi strutture di vendita: l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati.

L'intervento oggetto di studio rientra nell'ambito della D.G.R. n. 575 del 03 maggio 2013 Allegato A di cui si riporta parte di interesse:

Con riferimento alle grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22 della citata legge regionale n. 50 del 2012 che prevedono la procedura di V.I.A. per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 8.000, nonché la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le grandi strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 2.501 e mq. 8.000, a prescindere dalla loro articolazione in forma di esercizio singolo, centro o parco commerciale."

Dal 22 febbraio 2016 è entrata in vigore la L.R. 18 febbraio 2016 n. 4 recante " *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che abroga la previgente L.R. 26 marzo 1999 n. 10: " *Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*".

Dal 21 luglio 2017 è in vigore il D. Lgs 16 giugno 2017, n. 104 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, ha modificato la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Architetto Loris Villa

Infine, il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha modificato alcuni articoli del D. Lgs. 152/2006.

Nello specifico, per l'intervento proposto, sebbene sarebbe di norma sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità, il proponente ha ritenuto opportuno comunque procedere con la Valutazione di Impatto Ambientale in quanto di poco sotto la soglia di 8.000 mq di superficie di vendita.

1.1 Riferimenti normativi per la verifica di assoggettabilità (Screening) e per lo studio di impatto ambientale (SIA)

Il quadro legislativo è costituito da norme a livello comunitario, statale e regionale per quanto attualmente vigente.

1.1.1 Normativa Comunitaria

Direttiva CEE 85/337 del 27 giugno 1985 "Valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";

Direttiva UE 97/11.

Il livello comunitario stabilisce i criteri di valutazione ed i requisiti di procedura fondamentali, in modo che gli Stati membri possano prevedere le modalità di recepimento più idonee al diritto interno; definisce, inoltre, le linee della politica ambientale della Comunità fondate sul concetto di prevenzione e comunque sulla considerazione che la tutela dell'ambiente sia presa in considerazione il più presto possibile a livello di programmazione e di decisione per determinati progetti.

La normativa vigente trae origine dalla Direttiva Europea 85/337 del 27 giugno 1985, la quale indica i fattori che devono essere considerati nella valutazione degli effetti diretti e indiretti di un progetto e comprende tre allegati: l'allegato I che elenca i progetti che devono essere sottoposti alla V.I.A., l'allegato II che elenca i progetti per i quali la necessità di sottoporli alla V.I.A. è determinata dagli Stati membri sulla base delle loro caratteristiche, l'allegato III che specifica le informazioni relative al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente che devono essere fornite dal committente. La direttiva 85/337/CEE, modificata e integrata dalla direttiva 97/11/CEE, oltre ai principi e ai criteri di valutazione contiene quindi in sintesi l'elenco delle tipologie di progetti da sottoporre a procedura obbligatoria e di quelli da sottoporre alla procedura per esplicita indicazione dei singoli stati membri.

1.1.2 Normativa Nazionale

D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell' art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"

Architetto Loris Villa

D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale” (cfr. art. 6);

D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme di materia di danno ambientale”;

D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

DPR 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”;

DPCM 3 settembre 1999 “Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale”;

DPCM 1 settembre 2000 “Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l’attuazione dell’art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell’impatto ambientale”;

D. Lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592”.

A livello nazionale, i provvedimenti legislativi garantiscono la conformità formale alle disposizioni delle direttive, il cui adeguamento è avvenuto attraverso l’emanazione dell’atto di indirizzo del 12 aprile 1996. Esso estende l’applicazione della VIA ai progetti dell’allegato II della Direttiva, designando le Regioni quali autorità competenti, allargando ai piani e programmi settoriali e territoriali l’applicazione delle norme e promuovendo la procedura di indagine pubblica a tutti i progetti dell’allegato I.

Nonostante in Italia non vi sia mai stato un completo recepimento della normativa comunitaria, con la legge 349/86, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, ed in particolare con l’art. 6, si introduce un recepimento provvisorio delle direttive comunitarie. Con tale legge il concetto di “Ambiente” viene ad assumere lo status di interesse fondamentale per la collettività, segnando l’inizio di un’era per la quale

“agire per la conservazione e il recupero dell’ambiente” diviene condizione basale delle future azioni programmatiche e progettuali.

Solo con il DPR 12 aprile 1996, modificato e integrato con il DPCM 3 settembre 1999 e il DPCM 1 settembre 2000, viene approvato l'atto di indirizzo e coordinamento, nonché vengono fissate le norme tecniche definitive, precisando l'ambito di applicazione e la procedura di V.I.A. e individuando con esattezza le opere da assoggettare a procedura (ALLEGATI A e B). Con siffatta norma inoltre si stabilisce che le regioni e le province autonome debbano assicurare l'attuazione della procedura di V.I.A. per i progetti di cui agli allegati A e B del DPR stesso e quindi provvedere a disciplinare, nei tempi stabiliti, i contenuti e le procedure di V.I.A., ovvero armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nella stessa norma (D. Verdesca, 2003). Attualmente la normativa di riferimento è il nuovo Decreto Legislativo 4/08, secondo correttivo al “Testo Unico” Ambientale (D.Lgs. 152/06), a cui si fa riferimento per quanto concerne la V.I.A..

In data 21/07/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6-7-2017) che modifica il D.Lgs. n. 152/06 relativamente alla valutazione di impatto ambientale.

Infine il D.L. 77 del 31/05/2021 ha modificato alcuni articoli del D.Lgs. 152/2006.

1.1.3 Normativa regionale

L.R. 26 marzo 1999 n. 10: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale”. (abrogata)

D.G.R. n. 327 del 17 febbraio 2009: “Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.”

D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011: Disposizioni applicative per il coordinamento delle disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative.

D.G.R. n. 575 del 03 maggio 2013: Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca.

Architetto Loris Villa

La Giunta Regionale del Veneto ha emanato la DGR n. 1539 del 27 settembre 2011, con la quale ha riordinato in un unico provvedimento le disposizioni da applicarsi ai procedimenti avviati dopo la data di adozione della medesima delibera, rendendo al contempo inapplicabili agli stessi procedimenti le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009).

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca", pubblicata sul BUR n. 43 del 21.05.2013, vengono individuate nuove disposizioni applicative in adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale (D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 162 e L. 17 dicembre 2012, n. 221), in materia di valutazione di impatto ambientale. Contestualmente si revocano le precedenti disposizioni applicative di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011. Nelle Sezioni II e III dell'Allegato A viene riportato il quadro sinottico delle corrispondenze tra le tipologie progettuali previste negli allegati alla L.R. n. 10/1999 e quelle indicate dal D. Lgs. n. 152/2006 negli allegati III e IV della Parte II, con indicazione del riparto delle competenze tra Regione e Province, confermando quanto già individuato con la citata delibera n. 327/2009.

Infine è entrata in vigore in data 22 febbraio 2016 la L.R. 18 febbraio 2016 n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che abroga la previgente L.R. 26 marzo 1999 n. 10: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale".

1.1.4 Metodologia

Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, il primo strumento che conteneva le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità, è stato abrogato nel 2017, sostituito dall'Allegato VII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006.

Nella riunione ordinaria del 09/07/2019 il Consiglio SNPA ha approvato la proposta di *Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale - Valutazione di impatto ambientale*.

Lo Studio di Impatto Ambientale rappresenta il documento principale del procedimento di VIA e deve essere redatto conformemente all'art. 22 e all'Allegato VII alla parte II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. a) *una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;*
2. b) *una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;*

Architetto Loris Villa

3. *c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;*
4. *d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;*
5. *e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;*
6. *f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.*

Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una Sintesi Non Tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Si prendono come riferimento le Linee Guida SNPA n. 28/2020 che rappresentano uno strumento aggiornato per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D. Lgs. 152/06 s.m.i.. Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall'art. 22 e le indicazioni dell'Allegato VII, e sono riferite a diversi contesti ambientali e diverse categorie di opere, con l'obiettivo di fornire indicazioni tecniche chiare ed esaustive.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il Quadro di Riferimento Programmatico analizza la coerenza e la conformità che c'è tra l'opera progettata e tutti gli atti di pianificazione e programmazione territoriale settoriale. Gli elementi che emergono dal Quadro di Riferimento Programmatico costituiscono i parametri per il giudizio finale di compatibilità ambientale.

2.1 Piani Territoriali

2.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.

Esso è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 30/06/2020, ai sensi della Legge Regionale 11/2004, ai sensi della Legge Regionale n.11 del 2004.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Il P.T.R.C. delinea le scelte programmatiche per la gestione del territorio regionale nel suo insieme, integrando aspetti ambientali, insediativi e produttivi, disciplinandone le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione.

Esso si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività del sistema regionale.

In quanto strumento massimo di governo in campo di pianificazione e programmazione, esso è il riferimento per la pianificazione locale e settoriale, in modo da garantirne la compatibilità e poterne organizzare una sintesi coerente.

Il PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riempiendoli dei contenuti indicati dalla legge urbanistica.

È dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni; forte della sua capacità di sintesi, di orientamento della pianificazione provinciale e di quella comunale.

È un piano-quadro, utile per la sua prospettiva generale, e perciò di grande scala.

Le finalità del piano si possono riassumere con la prospettiva di un continuo sviluppo socio-economico che non vada a discapito della tutela degli ambienti e paesaggi sia antropici che naturali, attraverso l'incremento dell'efficienza e razionalità dei sistemi produttivi, l'uso ottimale e la riqualificazione dell'urbanizzato esistente e la sostenibilità delle risorse utilizzate.



Figura 2-1 - Estratto della Tavola 01a – Uso del suolo – Terra, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale)

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 01a - Uso del suolo - Terra*, ottenuto mediante il Geoportale dei dati territoriali della Regione Veneto, l'ambito di intervento ricade all'interno del *tessuto urbanizzato* (tematismo a riempimento bianco).

Nei pressi dell'area di progetto, soprattutto a nord-ovest dell'ambito, il territorio ricade in *area agropolitana* (tematismo a riempimento marrone), mentre a sud-ovest del vicino Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Serenissima, e dal lato diametralmente opposto, sempre in località Mestre-Carpenedo, ma nelle vicinanze della Caserma Matter, il territorio è classificato come *area di agricoltura periurbana* (tematismo a riempimento di colore verde) e vede la presenza di *foreste di alto valore naturalistico*

(tematismo a riempimento verde scuro). Ciò precisato, si sottolinea nuovamente che l'ambito d'intervento è parte del territorio già urbanizzato e predisposto ad ospitare la struttura di progetto.




Figura 2-2 - Estratto della Tavola 01b – Uso del suolo – Acqua, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale)

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 01b - Uso del suolo - Acqua, ottenuto mediante il Geoportale dei dati territoriali della Regione Veneto, l'ambito di intervento ricade all'interno del tessuto urbanizzato (tematismo a riempimento bianco).

Laddove non si tratti di tessuto urbanizzato, Il territorio circostante l'area di progetto è riconosciuto dall'elaborato esaminato come *area vulnerabile ai nitrati* (tematismo a riempimento verde chiaro).

Il visualizzatore cartografico indica inoltre il passaggio, a sud dell'ambito d'intervento, nella porzione dell'area non interessata dall'edificazione della struttura in oggetto, di una delle *dorsali principali del modello strutturale degli acquedotti del Veneto* (tematismo lineare a tratto discontinuo bianco).

Architetto Loris Villa

A prescindere dai tematismi evidenziati nel circondario, il progetto interesserà ancora una volta un'area riconosciuta come tessuto urbanizzato e non intaccherà nessuno dei tracciati di progetto del piano.



Figura 2-3 - Estratto della Tavola 01c – Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale)

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 01c - Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico, ottenuto mediante il Geoportale dei dati territoriali della Regione Veneto, l'ambito di intervento ricade all'interno del tessuto urbanizzato (tematismo a riempimento bianco).

Laddove non si tratti di tessuto urbanizzato, Il territorio circostante l'area di progetto è riconosciuto dall'elaborato esaminato come rientrante nei *bacini soggetti a sollevamento meccanico* (tematismo a riempimento viola chiaro).

Il visualizzatore cartografico consultato riconosce inoltre il circondario dell'area di progetto come *superficie irrigua* (tematismo retinato in marrone chiaro dall'elaborato del piano), senza soluzioni di continuità fino alla Laguna di Venezia.

Architetto Loris Villa

I tematismi evidenziati nel circondario non interferiscono con le possibilità di realizzazione del progetto oggetto di studio, il quale, si sottolinea ancora una volta, verrà realizzato in una porzione di territorio già riconosciuta come *tessuto urbanizzato*.



Figura 2-4 - Estratto della Tavola 02 – Biodiversità, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale)

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 02 - Biodiversità, ottenuto mediante il Geoportale dei dati territoriali della Regione Veneto, l'ambito di intervento ricade all'interno del *tessuto urbanizzato* (tematismo a riempimento bianco).

Laddove non si tratti di *tessuto urbanizzato*, Il territorio circostante l'area di progetto è riconosciuto dal visualizzatore cartografico utilizzato come avente una *diversità dello spazio agrario bassa* (tematismo a riempimento marrone chiaro).

Il visualizzatore cartografico consultato evidenzia inoltre la presenza di un *corridoio ecologico* (tematismo a riempimento verde chiaro) ad ovest dell'ambito di intervento, aldilà dell'area di pertinenza dell'Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Serenissima, nei pressi del Cimitero di Zelarino, a circa 400 metri dall'area di progetto.

Architetto Loris Villa

L'elaborato mostra chiaramente che nei pressi dell'area di progetto non sono presenti parchi o spazi caratterizzati da considerevole diversità dello spazio agrario, che il territorio è già prevalentemente urbanizzato e che l'ambito è separato e sufficientemente distante dal più vicino corridoio ecologico, a ridosso del quale è già presente una struttura e la sua relativa area di pertinenza.




Figura 2-5 - Estratto della Tavola 03 – Energia e Ambiente, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale)

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 03 – Energia e Ambiente, ottenuto mediante il Geoportale dei dati territoriali della Regione Veneto, l'ambito di intervento ricade ancora una volta all'interno del tessuto urbanizzato (tematismo a riempimento bianco).

Le aree non caratterizzate dalla presenza di tessuto urbanizzato, nel territorio circostante l'area di progetto, sono riconosciute dal visualizzatore cartografico utilizzato come *aree caratterizzate da inquinamento da NOx, con una media tra luglio 2004 e giugno 2005 di 40/50 µg/m³* (tematismo a riempimento magenta scuro).

Il visualizzatore cartografico consultato non evidenzia la presenza di ulteriori tematismi.



Architetto Loris Villa

cell: +39 320 3118809
e-mail: arch.lorisvilla17@gmail.com



Figura 2-6 - Estratto della Tavola 04 – Mobilità, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale)

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 04 – Mobilità*, ottenuto mediante il Geoportale dei dati territoriali della Regione Veneto, vengono evidenziati sia il passaggio della *rete ferroviaria regionale* lungo il lato ovest dell'ambito di intervento (tematismo lineare blu chiaro) che la presenza di una *stazione ferroviaria* (tematismo puntuale di colore blu chiaro) a sud-ovest del medesimo, corrispondente alla fermata della tratta denominata "Mestre Ospedale", collocata infatti in posizione baricentrica rispetto all'Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Serenissima.

Il visualizzatore cartografico consultato non evidenzia la presenza di ulteriori tematismi.

2.1.2 Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)

Nel 1986, con deliberazione n.° 7091, La Giunta Regionale ha ritenuto di dover adottare uno strumento di pianificazione esteso al territorio di 16 comuni comprendenti e distribuiti attorno alla Laguna di Venezia, denominato Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.).

Questo strumento è stato in seguito revocato, sia perché nel frattempo erano intervenuti diversi fattori di rilevante interesse, tra cui il mutato scenario legislativo della normativa speciale per Venezia a livello statale e regionale, sia perché si era resa necessaria l'armonizzazione con l'edizione all'epoca definitiva del P.T.R.C. approvata nel 1991 con Delibera n.° 250. Si era sentita infine la necessità di definire il rapporto tra due strumenti territoriali come il Piano Direttore e il P.A.L.A.V., precisando che il Piano Direttore integra il "P.A.L.A.V." sotto il profilo del disinquinamento. Il P.T.R.C. del 1991 individuava tra le altre, come area di tutela paesaggistica, la Laguna di Venezia e prescriveva la redazione di apposito Piano di Area.

Era pertanto necessario provvedere di conseguenza, integrando nel nuovo strumento tutte le previsioni del Piano Territoriale Regionale, approfondendo le scelte su scala di maggior dettaglio, coerentemente con la grande densità di valori e complessità di temi di pianificazione propri dell'area.

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.° 70 del 9 novembre 1995, costituisce un sostanziale avanzamento nella elaborazione di uno strumento adeguato alla specifica realtà veneta e veneziana.

La delimitazione del P.A.L.A.V., estesa a 16 comuni, in seguito divenuti 17 con l'istituzione del Comune di Cavallino-Treporti (L.R. n.11 del 29/03/1999), comprende i comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.

La definizione di quest'area segue di fatto l'applicazione di due criteri che, a suo tempo, hanno consentito di delimitarla e che ben rappresentano gli obiettivi che si intendono perseguire con il Piano di Area: la rete di relazioni interne quotidiane che lega una vasta area e che fa capo, in termini di poli principali per servizi e occasioni di lavoro a Venezia, Mestre e Marghera, e la stretta relazione con quel sistema ambientale unificante che è la Laguna di Venezia. Pur non essendo questa delimitazione l'unica possibile, è apparsa fin da subito rappresentativa e coerente.

Il P.A.L.A.V., fin dalla sua prima formulazione del 1986, è il primo documento che definisce e identifica, in tutte le sue componenti, il "sistema ambientale" della laguna, dei litorali, dell'entroterra per poterlo tutelare in modo efficace, e per poter indicare politiche di valorizzazione coerenti con la sua coesistenza e con le sue caratteristiche peculiari.

All'epoca è stato tra l'altro prodotto un importante aggiornamento della cartografia esistente, sulla base di una verifica degli strumenti urbanistici comunali e un confronto con le più recenti riprese fotografiche aeree.

La Regione del Veneto, con DGR n° 819 del 4 giugno 2013, ha poi determinato nuovi valori della concentrazione soglia di contaminazione dei suoli, nel caso in cui siano attribuibili al fondo naturale, per alcuni metalli e metalloidi per le aree comprese nel PALAV, sulla base di dati ARPAV, come previsto nel comma 1 lettera b) dell'art.240 del D.Lgs.152/2006.

Il PALAV è un piano volto soprattutto alla salvaguardia e alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali della Laguna e dell'Area Veneziana. L'art. 50 delle norme di attuazione detta le direttive per la costituzione del parco della Laguna di Venezia: "Venezia comprende il sistema determinato da: litorali, dune mobili consolidate e fossili, Laguna viva, sistema delle barene, velme, canneti, casse di colmata B e D-E, isole Lagunari e ambiti di valle di rilevante interesse ambientale nonché l'area relativa alla riserva".




Figura 2-7 - Estratto della Tavola 2-14 - Sistema e ambiti di progetto - Zelarino, Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)

Com'è possibile osservare dall'*Estratto della Tavola 2-14 - Sistema e ambiti di progetto – Zelarino del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)* l'area di progetto rientra tra le aree in cui

si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti - art. 38 (tematismo a riempimento a strisce rosse e bianche).

Per completezza, viene di seguito riportato un estratto dell'articolo delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.A.L.A.V. inerente alla classificazione attribuita dall'elaborato analizzato.

[Inizio estratto N.T. di A.]

TITOLO VI – SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

[...]

Art. 38 - Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti

Nelle aree incluse nella delimitazione territoriale del presente piano vengono riportate, negli elaborati grafici di progetto, le zonizzazioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti relative alle zone residenziali, produttive e per servizi, a cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

In dette aree sono comunque fatte salve le previsioni di piano regolatore generale ancorché non individuate in cartografia e ricadenti all'interno di aree non assoggettate a tutela (aree bianche negli elaborati grafici di progetto in scala 1:10000).

I Comuni possono apportare varianti ai Piani Regolatori Generali relative a nuove individuazioni delle diverse Zone Territoriali Omogenee, purché non in contrasto con quanto disposto dal presente piano. Tali varianti non costituiscono variante al piano d'area.

Sono in ogni caso equiparate ad "aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti" gli ambiti interessati dagli ampliamenti di attività produttive, commerciali e alberghiere, approvati dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n.11.

[Fine estratto N.T. di A.]

2.1.3 Piano Territoriale Generale Metropolitano (P.T.G.M.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia esercitava e coordinava la sua azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto.

La proposta tecnica e l'attivazione della fase conclusiva di concertazione del P.T.C.P. furono recepite con Delibera di Giunta Provinciale n. 122 del 12/06/2008.

In seguito, il Consiglio Provinciale, con delibera n. 36 del 07.04.2009, controdedusse, ai sensi dell'art.23 della L.R. 11/2004, le osservazioni pervenute al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato. Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei diversi soggetti interessati la Provincia di Venezia esaminò anche le osservazioni pervenute fuori termine, fino alla data del 30/03/2009.

Il P.T.C.P. della Provincia di Venezia fu trasmesso alla Regione Veneto in data 17/04/2009 ai fini dell'approvazione.

La successiva Amministrazione Provinciale, costituitasi a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di giugno 2009, rivide alcune controdeduzioni in quanto non conformi ai propri indirizzi programmatici. A tal fine si espresse con D.C.P. n. 92 del 17/11/2009, prevedendo una rettifica parziale e l'integrazione alla D.C.P. n. 36 del 07/04/2009.

La Regione Veneto con D.G.R. n.° 3359 del 30/12/2010 (Allegati A, A1, B, B1) approvò il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia.

La Provincia di Venezia adeguò gli elaborati del P.T.C.P. alle prescrizioni della D.G.R. n.° 3359 di approvazione del piano stesso, recependo tali modifiche con D.C.P. n.° 47 del 05/06/2012.

Con successiva D.C.P. n.° 64 del 30/12/2014 la Provincia di Venezia adeguò gli elaborati del PTCP per la correzione di meri errori materiali presenti negli elaborati cartografici, nelle norme tecniche di attuazione e nel quadro conoscitivo.

Con la legge 7 aprile 2014 n.°56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ed in particolare l'art.1 co. 44, sono state attribuite alla Città Metropolitana:

- la funzione fondamentale di "pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano";
- le funzioni fondamentali delle province tra cui la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (comma 85 lett. b).

L'attuale amministrazione, con Delibera del Consiglio metropolitano n.° 3 del 01/03/2019, ha approvato in via transitoria e sino a diverso assetto legislativo, il Piano Territoriale Generale (P.T.G.) della Città Metropolitana di Venezia con tutti i contenuti del P.T.C.P., con il quale continua a promuovere, azioni di valorizzazione del territorio indirizzate alla promozione di uno "sviluppo durevole e sostenibile", e vuol essere in grado di rinnovare le proprie strategie, continuamente, e riqualificare le condizioni che sorreggono il territorio stesso.

Il P.T.G. conferma il ruolo della Città metropolitana come promotore e catalizzatore anche delle iniziative di altri soggetti e di altri livelli o settori di governo. La Città metropolitana persegue in particolare gli obiettivi di:

- coordinare iniziative, altrimenti frammentate, armonizzandole tra loro e orientandole verso un disegno strategico più preciso;
- definire le priorità di intervento, selezionando le iniziative più interessanti che necessitino di promozione e sostegno.




Figura 2-8 - Estratto della Tavola 01(2/3) – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, PTG della Città Metropolitana di Venezia

Architetto Loris Villa

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 01(2/3) – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, del Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana di Venezia, non vengono evidenziati tematismi relativamente all'area di progetto.


L'elaborato mostra il passaggio di una linea dell'*elettrodotto* a nord-ovest dell'area d'intervento (tematismo lineare a tratto punto nero), ad una distanza di circa 300 m dalla medesima.

Per quanto concerne il circondario, l'elaborato mostra la presenza diffusa di *vincoli monumentali* puntuali (tematismo a punti rossi) nella zona di territorio a sud-est, corrispondente alla località Mestre-Carpenedo, ed una concentrazione un po' più rada dei medesimi a sud-ovest, nei pressi del centro abitato di Zelarino.

Presenta *vincolo monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004* (tematismo a riempimento rosso) anche il Forte Vallon, in località Carpenedo, a ovest del vicino nodo della Tangenziale di Mestre.

I *centri storici* puntuali più vicini (tematismo a punti arancioni) sono quelli della località Molino Ronchin, a sud-ovest, e della località Favaro Veneto, a sud-est.

Nei pressi dell'area di progetto, seppur ad una distanza tale da garantire che la realizzazione del medesimo non potrà generare interferenze e/o problematiche a riguardo, è evidenziata la presenza di due diverse fasce di *vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004* (tematismo a riempimento giallo chiaro), una collocata lungo il primo tratto della S.S. 13 "Pontebbana", che in questo tratto assume il toponimo di via Terraglio, e l'altra, collocata a sud-est, corrispondente invece al passaggio del Fiume Marzenego, il quale è accompagnato da un'altra fascia di rispetto, quella di *ambito di parco o per l'istituzione di parco naturale ed archeologico ed a tutela paesaggistica e ambiti naturalistici di livello regionale* (tematismo lineare tratteggiato in verde chiaro).



LEGENDA


●●●●●●●●	Confine PTCP	— — — — —	Elettrodotto maggiore/uguale 380 KV - art. 34
●●●●●●●●	Confine Comunale	— — — — —	Elettrodotto maggiore/uguale 220 KV - art. 34
■	Rischio da mareggiate - Vulnerabilità bassa - art. 16	— — — — —	Elettrodotto maggiore/uguale 132 KV - art. 34
■	Rischio da mareggiate - Vulnerabilità moderata - art. 16	⊙	Impianto di comunicazione elettronica radiotelevisiva - art. 34
■	Rischio da mareggiate - Vulnerabilità elevata - art. 16	▲▲▲▲▲	Area ad elevato prelievo idropotabile autonomo
■	Rischio da mareggiate - Vulnerabilità molto elevata - art. 16	▲▲▲▲▲	Risorsa idrotermale (isoterma 30 °C) - art. 33
///	Rilevanza del fenomeno della subsidenza da età ad altissima (scopra 1 m sim) - art. 16	●●●●●	Sito di interesse nazionale Porto Marghera
⊙	Risorgiva	■	Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali - art. 16
●	Stabilimento a rischio di incidente rilevante - art. 17	— — — — —	Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento (elevatissima, elevata e alta) - art. 30
■	Area a rischio di incidente rilevante (sicuro impatto) - art. 17	///	Classe di salinità del suolo alta - art. 16
■	Area a rischio di incidente rilevante (danno) - art. 17	■	Area depressa - art. 16
■	Sito inquinato	■	Pericolosità idraulica in riferimento ai P.P.A.I. adottati o ai P.A.I. approvati - art. 15
■	Sito potenzialmente inquinato	■	Area allagata negli ultimi 5-7 anni - art. 15
●	Discarica	■	Paleovalico
●	Cava attiva - art. 32		
●	Cava abbandonata o dismessa - art. 32		
■	Depuratore pubblico		
⊙	Opera di presa per pubblico acquedotto		

Figura 2-9 - Estratto della Tavola 02 (2/3) – Carta delle Fragilità, PTG della Città Metropolitana di Venezia

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 02 (2/3) – Carta delle Fragilità, del Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana di Venezia, non vengono evidenziati tematismi relativamente all'area di progetto.

Molto diffusa nel territorio circostante è la presenza di *impianti di comunicazione elettronica radiotelevisiva - art. 34* (tematismo puntuale magenta) collocati sia ad est che ad ovest dell'area di progetto, il più vicino dei quali si trova nei pressi del punto vendita di OBI Mestre.

L'elaborato mostra inoltre la presenza di una *fascia di pericolosità idraulica in riferimento al P.P.A.I. adottati o ai P.A.I. approvati - art. 15* (tematismo retinato di colore azzurro chiaro), legata al passaggio del Fiume Dese, visibile a debita distanza, a nord dell'area d'intervento.



Architetto Loris Villa

cell: +39 320 3118809
e-mail: arch.lorisvilla17@gmail.com

LEGENDA

.....	Confine del PTCP	■	Corso d'acqua e specchio lacuale - artt. 25 e 30
.....	Confine comunale	□	Laguna - art. 25
.....	Progetto "Il Passante verde" - Mitigazione Nuova Romena		Zona umida (PTRC vigente) e Area umida di origine antropica (Laghetto Marteggia) - artt. 26 e 27
■ ■ ■	Accordo "Vallone Moranzani"	Elemento arboreo/arbustivo lineare - art. 29
■	Parco regionale (D.Lgs. 42/2004 art. 142 - ex legge 431/85) - art. 20	Vegetazione arboreo/arbustivo perfluviale di rilevanza ecologica - art. 29
■	Riserva regionale (D.Lgs. 42/2004 art. 142 - ex legge 431/85) - art. 20	■	Sito da recuperare o recuperato
■ ■ ■	Ambito di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale (PTRC vigente, art. 34) - art. 21	Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera
■	Area protetta di interesse locale (L.R. 40/84 art. 27); Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghen e Lemene e dei laghi di Cinto - art. 21	Sito di Interesse Comunitario (Direttiva Europea 92/43/CEE e 2009/147/CE) - art. 22
■ ■ ■	Ambito per l'istituzione di Riserva Naturale Provinciale (PTRC vigente, art. 35) - art. 21	■	Zona di Protezione Speciale (Direttiva Europea 92/43/CEE e 2009/147/CE) - art. 22
■	Area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali (PTRC vigente, art. 35) - art. 23	■ ■ ■	Segni ordinatori - art. 25
■	Zona umida inclusa nell'elenco previsto dal DPR 13/03/1976, n. 448 (Vallée Averte) - art. 26	■	Area nucleo - art. 28
■	Golena	■	Corridoio ecologico di area vasta - art. 28
■	Risorgiva	■	Corridoio ecologico di livello provinciale - art. 28
■	Geosito - artt. 24 e 28	■	Varco ambientale - art. 28
■	Biotopo - art. 24		

Figura 2-10 - Estratto della Tavola 03 (2/3) – Sistema Ambientale, PTG della Città Metropolitana di Venezia

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 03 (2/3) – Sistema Ambientale, del Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana di Venezia, viene evidenziata la presenza di elementi arborei/arbustivi lineari – art. 29 (tematismo lineare puntinato verde chiaro). L'area è inoltre rappresentata con un riempimento grigio in quanto considerata come parte del tessuto urbanizzato.

Le presenze arboree e arbustive presenti verranno in parte sostituite ed in parte ripiantumate in una diversa area in seguito alla realizzazione del progetto, infatti quest'ultimo prevede la messa a dimora di nuovi esemplari, soprattutto lungo i confini del lotto e nella nuova area di sosta di pertinenza della grande struttura di vendita, la quale sarà alberata e prevede la presenza di aiuole verdi.

L'elaborato conferma inoltre la presenza, già riscontrata in fase di analisi del P.T.R.C., a ovest dell'ambito d'intervento, al di là dell'Ospedale dell'Angelo, di un *corridoio ecologico di area vasta* – art. 28 (tematismo a riempimento verde), il quale, come precedentemente precisato nel corso del presente studio, non verrà in alcun modo intaccato dalla realizzazione del progetto.

Vista la presenza di *elementi arborei/arbustivi lineari* riscontrata, viene di seguito riportato un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.G.M., riguardante l'articolo relativo al tematismo evidenziato:

[Inizio estratto N.T. di A.]

PARTE II TUTELA DELL'AMBIENTE E USO DELLE RISORSE

Architetto Loris Villa

[...]

Obiettivi

- rilevare e individuare detti elementi negli strumenti di pianificazione comunale;
- individuare le situazioni di degrado ambientale che ne possano compromettere il mantenimento;
- favorire l'incremento delle aree interessate da detti elementi.

2. La Provincia, nell'ambito del progetto strategico rete ecologica provinciale, assume gli obiettivi di cui sopra e promuove interventi per il potenziamento vegetazionale del territorio, da realizzare attraverso la messa a dimora di nuove piante o orientando lo sviluppo della vegetazione arborea e arbustiva esistente, anche sulla base di idonei criteri progettuali.

3. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, individuano detti elementi e definiscono apposite disposizioni di valorizzazione.

LEGENDA

Sistema Insediativo

- ★ Complesso di interesse provinciale - art.43
- ★ Villa Veneta - art.43
- Centro storico di notevole importanza - art.42
- Centro storico di grande interesse - art.42
- Centro storico di medio interesse - art.42
- Residenza
- Servizi
- Attività Economiche
- Produttivo

Servizi e funzioni territoriali

- Indaporto - art.55
- Polo fieristico
- Polo sportivo - art.49
- Tempo libero e ricreazione - art.49
- Città del cinema - art.49
- ✦ Polo universitario - art.49
- Cittadella scolastica - art.49
- Polo ospedaliero - art.49
- ✦ Centro innovazione servizi - art.49

Sistema infrastrutturale

viabilistico

- ◆◆◆◆ Ipotesi progettuale di connessione viaria - art.56
- Autostrada esistente - art.56
- Autostrada di progetto - art.56
- Casello autostradale di progetto - art.56
- Casello autostradale esistente - art.56
- Viabilità esistente - art.56
- Viabilità di progetto - art.56
- Ipotesi asse plurimodale P.R.U.S.S.T.(viabilità-ferrovia) art.56
- progetto passante verde

nautica da diporto

- Polo nautico - art.54
- Parco nautico - art.54
- Nautica di progetto - art.54
- Struttura da riqualificare in ambito lagunare - art.58
- Riqualificazione in ambito lagunare - art.58
- Struttura da riqualificare in ambito foce fluviale - art.57
- Riqualificazione in ambito foce fluviale - art.57
- Centro riferimento servizi per la nautica - art.55
- Servizio di accesso alla laguna

cell: +39 320 3118809
e-mail: arch.lorisvilla17@gmail.com





Figura 2-11 - Estratto della Tavola 04 (2/3) – Sistema Insediativo - Infrastrutturale, PTG della Città Metropolitana di Venezia

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 04 (2/3) – Sistema Insediativo - Infrastrutturale, del Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana di Venezia, l'area di progetto viene classificata come *area produttiva del sistema insediativo* (tematismo a riempimento viola).

Per quanto concerne il circondario, viene evidenziato il passaggio, lungo il confine occidentale del lotto, della *linea ferroviaria esistente – art.55* (tematismo lineare nero), la conseguente presenza della *fermata ferroviaria esistente* (tematismo puntuale quadrato nero a riempimento bianco) di "Mestre Ospedale", poco a sud-ovest dell'ambito d'intervento, in posizione baricentrica rispetto all'Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Serenissima, di cui viene confermata la presenza come *polo ospedaliero – art.49* (tematismo puntuale quadro azzurro a riempimento cruciforme).

A est dell'area di progetto viene evidenziato il passaggio della Tangenziale di Mestre come tratto di *viabilità esistente – art.56* (tematismo lineare giallo ocra), cui si collega a nord-ovest dell'ambito d'intervento un tratto di *ipotesi progettuale di connessione viaria – art. 56* (tematismo lineare tratteggiato rosso). A nord dell'ambito oggetto di studio è inoltre tracciata parte dell'*itinerario ciclabile principale di progetto – art.45* (tematismo puntinato in arancione con fascia a riempimento grigio chiaro).



LEGENDA

- Confine del PTCP
 - Confine comunale
- Paesaggio storico - culturale**
- Site Unesco "Venezia e la sua Laguna" Ecosistema della Laguna veneziana - D.M. 01.08.1985
 - Città costiere presistenti
 - Città lagunari
 - Città murate
 - Città fluviale
 - Paesaggio dei campi chiusi
 - Paesaggio intensivo della bonifica
 - Paesaggio rurale
 - Macchia boscata
 - Residui costieri
 - Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali
 - Paesaggio lagunare vallivo
- Paesaggio delle colture tipiche**
- Orti
 - Vigne
- Sistemi storico culturali**
- Sistema tracciati storici
 - Strade della centuriazione romana
 - Sistemi dei fiumi principali
 - Sito di interesse archeologico
- Elementi storico culturali**
- Fortificazione
 - Faro
 - Mulino
 - Casone
 - Villa Veneta
 - Palladio - opere e/o interventi
 - Opera storica di difesa costiera
 - Opera storica - Serenissima
 - Opera storica - Serenissima- Lago della Piave

Figura 2-12 - Estratto della Tavola 05 (2/3) – Sistema del Paesaggio, PTG della Città Metropolitana di Venezia

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 05 (2/3) – Sistema del Paesaggio*, del Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana di Venezia, l'area di progetto viene classificata come parte del *paesaggio rurale* (tematismo a riempimento giallo chiaro).

L'elaborato evidenzia inoltre la corrispondenza tra il passaggio della S.S. 13 "Pontebbana" e della S.R. 245 "Castellana", rispettivamente a est e a ovest dell'ambito d'intervento, ed il *sistema dei tracciati storici* (tematismo puntinato in magenta con fascia di pertinenza rosa). A est della prima è inoltre rilevabile la presenza di una *macchia boscata* (tematismo a riempimento verde scuro).

Architetto Loris Villa

2.1.4 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

La legge Regionale 11 del 2004 "Norme per il governo del territorio" stabilisce all'art. 12 che il Piano Regolatore Comunale si componga di disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e di disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (PI).

Il PAT del Comune di Venezia è stato approvato in sede di conferenza decisoria del 30/09/2014.

Con delibera di Giunta della Provincia di Venezia n.° 128 del 10/10/2014 ne è stata ratificata l'approvazione.

Il PAT è stato pubblicato sul BUR n.° 15 del 31 ottobre 2014 e dopo 15 giorni dalla pubblicazione, in data 15 novembre 2014, è divenuto efficace e ha validità a tempo indeterminato.

A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT (rappresentate nelle tavole contenute in "Compatibilità PRG-PAT"), diventa il Piano degli Interventi (Art. 48 c.5bis L.R. 11/2004),

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.° 6 del 6 febbraio 2020 è stata approvata la variante al PAT per il contenimento del consumo di suolo, come prescritto dalla legge regionale 14 del 2017) che ha introdotto la Tavola 5 "Carta degli Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017" e ha modificato il testo delle Norme Tecniche (Artt. 1-4-26-26 bis).

Il PAT delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica.

Il PAT è un "piano struttura" ovvero un documento di programmazione che:

- delinea le grandi scelte sul territorio e le strategie per lo sviluppo sostenibile;
- definisce le funzioni delle diverse parti del territorio comunale;
- individua le aree da tutelare e valorizzare per la loro importanza ambientale, paesaggistica e storico-architettonica;
- fa proprie le direttive generali degli strumenti sovraordinati (PTRC, PTCP, PALAV) e degli strumenti comunali riferiti all'area vasta (Piano Strategico, Piano Urbano della Mobilità).

La sintesi progettuale del PAT del Comune di Venezia (elaborati prescrittivi) è rappresentata da quattro tavole di progetto approvate nel 2014 a cui si aggiunge la tavola 5 approvata nel 2020 in base alle disposizioni regionali sul consumo di suolo. A corredo della parte grafica vi sono le relative Norme Tecniche e Norme Tecniche Allegato A – Ambiti Territoriali Omogenei, nell'aggiornamento del 2020.

Le tavole di progetto, che riassumono ed esprimono i contenuti del Piano, rapportandoli alla dimensione territoriale sono i seguenti:

Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale è una carta di carattere ricognitivo che rappresenta le parti del territorio e gli edifici e complessi di edifici sottoposti a vincoli derivanti da disposizioni legislative e normative di varia natura, nonché le principali prescrizioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata vigente. E' per sua natura una carta soggetta a successive modifiche e integrazioni per adeguarsi al mutare e all'aggiornarsi dei vincoli normativi posti all'utilizzazione del territorio.

Tav. 2 - Carta delle Invarianti rappresenta i limiti che il PAT pone alla trasformazione del territorio, individuando quelle parti che, o per loro valore intrinseco o perché si intende maggiormente valorizzarle, costituiscono elementi di bassa trasformabilità sia dal punto di vista paesaggistico e ambientale sia da quello storico monumentale e testimoniale.

Tav. 3 - Carta delle Fragilità evidenzia, in particolare, le diverse condizioni dei suoli ai fini della loro edificabilità, sia sotto l'aspetto idrogeologico, sia rispetto al dissesto idraulico. Evidenzia inoltre alcuni elementi del territorio da valorizzare che presentano particolari criticità sotto l'aspetto ambientale e/o paesaggistico (come ad esempio corsi d'acqua, arenili, aree umide minori...).

Tav. 4 - Carta della Trasformabilità, infine, rappresenta in un quadro di coerenza localizzativa le strategie di trasformazione del territorio per il suo sviluppo socio-economico nella tutela e valorizzazione dei nuovi elementi di maggior pregio sotto il profilo ambientale, del paesaggio, dell'architettura e delle testimonianze storiche.

Tav. 5 Carta degli Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017, introdotta con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2020 di variante al PAT in adeguamento alle disposizioni regionali L.R. 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo.

Vengono di seguito riportati degli estratti degli elaborati del Piano, inerenti all'area di progetto, così da evidenziarne i vincoli e le classificazioni e da riportare i relativi contenuti delle Norme Tecniche pertinenti a quanto previsto dalla pianificazione territoriale locale sull'ambito d'intervento.




Figura 2-13 - Estratto della Tavola 1 (Foglio 1) – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, PAT del Comune di Venezia

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 1 (Foglio 1) – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, non vengono evidenziati tematismi relativamente all'area di progetto.

Architetto Loris Villa

L'elaborato evidenzia semplicemente il passaggio lungo il confine nord dell'area di progetto di un tratto di *viabilità* – art. 7 (tematismo lineare tratteggiato giallo ocra) corrispondente a via Cesco Baseggio, e della *ferrovia* – art. 7, con la relativa fascia di rispetto (tematismo lineare tratteggiato viola scuro) lungo il confine occidentale della medesima.

Ad ovest dell'area di progetto, come già evidenziato in fase di analisi del P.T.G.M., l'elaborato mostra il passaggio di un *elettrodotto* – art. 7 con la relativa fascia di rispetto (tematismo lineare tratto punto nero).

Ad est, è inoltre presente un *vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – area di notevole interesse pubblico* – art. 5 relativo al passaggio del primo tratto della S.S. 13 “Pontebbana”, ovvero del Terraglio. Nella medesima direzione, poco più a sud dell'arteria stradale, è presente un *vincolo monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004* (tematismo a riempimento rosso) relativo alla presenza della storica Caserma Matter.

Per completezza, viene di seguito riportato un estratto delle Norme Tecniche, aggiornate al 2020, relativo agli elementi del sistema viabile-infrastrutturale evidenziati:

[Inizio estratto N.T.]

TITOLO II – RICOGNIZIONE DEI VINCOLI

[...]

Art. 7 – Altri elementi e fasce di rispetto

Il P.A.T., nella Tavola 1, individua inoltre, a titolo ricognitivo e non esaustivo:


- le fasce di rispetto delle principali infrastrutture viarie e ferroviarie e le opere e le infrastrutture che comunque determinano una fascia di rispetto sulla base di norme nazionali o regionali, all'interno delle quali trova applicazione la disciplina indicata dal P.I., nei limiti precisati dalla disciplina di settore; le fasce di rispetto relative alle infrastrutture permangono solo con l'effettiva esistenza dell'infrastruttura stessa; il P.I. pertanto provvede a verificare e ad aggiornare le fasce di rispetto e le opere e le infrastrutture che le determinano;

[...]

- le fasce di rispetto delle reti tecnologiche determinate dalle specifiche disposizioni di legge, per le quali il P.I. provvede a determinare l'esatta estensione e a disciplinare gli interventi ammessi anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti;

Il P.I. verifica la compatibilità degli interventi anche in relazione al vincolo sismico, sulla base della legislazione e delle normative vigenti in materia (O.P.C.M. 3274/2003, D.G.R. 67/CR/2003, O.P.C.M. 3519/2006, D.G.R. 71/2008).

[Fine estratto N.T.]



LEGENDA

Confini comunali

Invarianti di natura geologica

Ambiti
 Geositi (dune degli Alberoni e di Ca' Roman; palude della Cèntrega)

Invarianti di natura paesaggistica

Ambiti
 Ambiti territoriali di importanza paesaggistica
 Contesti figurativi

Elementi lineari
 Itinerari e percorsi di interesse storico testimoniale e paesaggistico

Elementi puntuali
 Coni visuali

Invarianti di natura ambientale

Ambiti
 Laguna viva
 Casse di colmata
 Velme e barene
 Valli da pesca e peschiere di terra
 Pinete litoranee, dune consolidate, boscate e fossili
 Aree di interesse ambientale
 Aree boscate, parchi e giardini di interesse ambientale, aree verdi dei forti

Elementi lineari
 Corridoi ecologici primari
 Corridoi ecologici secondari
 Corridoi ecologici terziari

Elementi puntuali
 Molte

N.T.

Invarianti di natura storico - monumentale

Ambiti
 Nuclei storici Art. 18
 Impianti urbanistici significativi Art. 19
 Pertinenze tutelate, fortificazioni, edifici tutelati, isole minori della laguna, manufatti di archeologia industriale, ville venete Art. 20, 21, 22
Elementi lineari
 Percorsi storico-monumentali Art. 21
Elementi puntuali
 Manufatti idraulici di interesse storico, conche di navigazione, mulini, casconi lagunari Art. 21

Invarianti di natura agricolo - produttiva

Ambiti
 Valli da pesca, peschiere di terra Art. 12
 Zona a coltura speciale Art. 11, 13

Figura 2-14 - Estratto della Tavola 2 (Foglio 1) – Carta delle Invarianti, PAT del Comune di Venezia

Architetto Loris Villa

cell: +39 320 3118809
e-mail: arch.lorisvilla17@gmail.com


Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 2 (Foglio 1) – Carta delle Invarianti, del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, non vengono evidenziati tematismi relativamente all'area di progetto.

Il territorio a nord-ovest dell'ambito, ad una distanza di circa 500 m, è classificato dall'elaborato come *ambito territoriale di importanza paesaggistica* – artt. 11, 13 (tematismo retinato di colore verde chiaro).

A circa la medesima distanza, ma in direzione nord, il territorio viene riconosciuto come *area di interesse ambientale* – artt. 12, 13 (tematismo retinato in direzione verticale di colore verde acqua).







L'elaborato evidenzia ancora una volta il passaggio ad est del primo tratto della S.S. 13 "Pontebbana", come *percorso storico-monumentale* – art. 21 (tematismo lineare a rombi rossi) con il relativo *corridoio ecologico terziario* – artt. 12, 13 del Fosso Terraglio (tematismo lineare ad asterischi verde acqua).

La distanza dagli elementi e le classificazioni evidenziate rendono possibile affermare che il progetto non interferirà con nessuna delle invarianti rappresentate dall'elaborato analizzato.









LEGENDA

Compatibilità geologica

-  Aree idonee
-  Aree idonee a condizione A (Sito di Interesse Nazionale e Aeroporto)
-  Aree idonee a condizione B (Centro storico e Isole della Laguna)
-  Aree idonee a condizione C (Area lagunare sommersa comprese barene, velme, canali lagunari)
-  Aree idonee a condizione D (Aree litorali e isole emerse)
-  Aree idonee a condizione E (Aree con caratteristiche geotecniche scadenti)

N.T.

- | Altre componenti | |
|---|--------------|
|  Corsi d'acqua | Art. 17 |
|  Arenili | Art. 17 |
|  Aree umide minori | Artt. 12, 17 |
|  Laguna | Art. 17 |
|  Stabilimenti a rischio rilevante | Artt. 8, 17 |
|  Siti inquinati (Fonte: Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio Servizio Suolo e Verde Pubblico - Ufficio Suolo e Rifiuti, I° semestre 2008) | Art. 17 |

Architetto Loris Villa




Figura 2-15 - Estratto della Tavola 3 (Foglio 1) – Carta delle Fragilità, PAT del Comune di Venezia

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 3 (Foglio 1) – Carta delle Fragilità, del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, l'area di progetto risulta rientrare tra le aree idonee – art.15 (tematismo a riempimento verde chiaro), così come tutto il territorio ad essa circostante.

L'elaborato evidenzia ancora una volta ad est la presenza del Fosso Terraglio, questa volta classificato come *arenile* – art. 17 (tematismo lineare a puntini bianchi con bordo azzurro).

In direzione nord, a debita distanza, il passaggio del Fiume Dese vede la classificazione di *area esondabile o a ristagno idrico (per insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica)* – art. 16 (tematismo poligonale a bordo magenta).

Viene di seguito riportato un estratto delle Norme Tecniche, relativo alla classificazione attribuita dall'elaborato all'ambito d'intervento:

[Inizio estratto N.T.]

TITOLO III – TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

[...]


Art. 15 – Fragilità e compatibilità ai fini dell'utilizzazione del territorio

Il P.A.T., nella Tavola 3 di progetto, individua la compatibilità idrogeologica delle aree secondo la classificazione di idoneità sottoelencata.

Aree idonee

Sono valutate idonee all'utilizzazione urbanistica le aree di terraferma costituite in prevalenza da depositi naturali limoso argillosi e sabbiosi aventi medio-buone risposte geotecniche seppur variabili nello spazio, caratterizzate da buone condizioni di drenaggio naturale e con corpi idrici recettori non a rischio idraulico. Quando le Aree Idonee si presentano sovrapposte con le aree soggette a dissesto idrogeologico e precisamente con le aree esondabili o a ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica, nelle zone di sovrapposizione devono essere ritenute valide le specifiche tecniche, a carattere idraulico, stabilite nel successivo articolo 16 e relative prescrizioni.

[Fine estratto N.T.]



Legenda

	Confini comunali	
	ATO - Ambiti Territoriali Omogenei	
	Azioni strategiche Sistema insediativo	
	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 26
	Edificazione diffusa	Art. 40
	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	Art. 27
	Aree di riqualificazione e/o riconversione	Art. 29
	Opere incongrue	Art. 28
	Elementi di degrado	Art. 28
	Limiti fisici all'espansione	Art. 31
	Linee preferenziali di sviluppo insediativo. Specifiche destinazioni d'uso:	Art. 30
	R - residenza, S - Servizi alla residenza	Art. 30, 33
	C - Commerciale, D - Direzionale, P - Produttivo, S - Servizi delle imprese e/o turistici	Art. 30, 33
	Servizi verde e sport, attrezzature pubbliche e d'uso pubblico, parcheggi	Art. 30, 33
	Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi	Art. 32
	Attrezzature e servizi di maggior rilevanza	Art. 34
	Attività di servizio di livello regionale: Quadrante Tessera	Art. 32
	Infrastrutture e mobilità	
	Infrastrutture ed attrezzature rilevanti: aeroporto, porto	Art. 35
	Stazione Ferroviaria	Art. 35
	Terminali	Art. 35
	Viabilità di connessione urbana e territoriale	Art. 35
	Linee tramviarie	Art. 35
	Linee di forza del trasporto lagunare	Art. 35
	Percorsi ciclabili	Art. 35
	Percorsi naturalistici, ambientali e paesaggistici	Art. 35
	Linee ferroviarie	Art. 35
	Linee ferroviarie e S.F.M.R.	Art. 35
	Ipotesi localizzativa stazione AV/AG	Art. 35
	Darsene	Art. 35
	Porte di scambio terra-acqua a Venezia	Art. 35

N.T.

Valori e tutele

	Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	Art. 36
	Ambiti per la formazione dei Parchi e delle Riserve Naturali di interesse comunale:	Art. 37
	Parco della Laguna Nord	Art. 38
	Bosco di Mestre	Art. 39
	Aree preferenziali per interventi di riqualificazione ambientale, di forestazione e di ricostruzione del paesaggio agrario	Art. 40
	Ambito agrario	Art. 41
	Aree agricole in ambito lagunare	Art. 12
	Valli da pesca	Art. 18
	Centri Storici	Art. 20
	Isole minori della laguna	Art. 19
	Impianti urbanistici significativi	Art. 21
	Ville venete	Art. 21
	Edifici e complessi di valore monumentale	Art. 21
	Edifici di interesse storico-temimentale	Art. 22
	Perlinenze scoperte da tutelare	Art. 11
	Contesti figurativi	Art. 11
	Coni visuali	Art. 12, 13
	Corridoi ecologici principali	Art. 12, 13
	Corridoi ecologici secondari	Art. 12, 13

Figura 2-16 - Estratto della Tavola 4a (Foglio 1) – Carta delle Trasformabilità, PAT del Comune di Venezia

Architetto Loris Villa

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 4a (Foglio 1) – Carta delle Trasformabilità, del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, l'area di progetto risulta rientrare tra le *aree di urbanizzazione consolidata – art.26* (tematismo retinato di colore azzurro scuro), così come buona parte del territorio ad essa circostante.

L'elaborato evidenzia ancora una volta il passaggio di un tratto delle *linee ferroviarie e S.F.M.R. – art. 35* (tematismo lineare nero con pallini neri) lungo il confine ovest dell'ambito, e la presenza a sud della fermata “Mestre Ospedale” indicata come *fermata S.F.M.R. – art. 35* (tematismo indicato da punto bianco a bordo rosso con all'interno una “F” rossa).

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, l'elaborato evidenzia il passaggio, a nord, di una direttrice della *viabilità di connessione urbana e territoriale – art. 35* (tematismo lineare tratteggiato di colore magenta), che attraversa l'arteria di via E. Bacchion, e a sud, di una diramazione del sistema delle *linee tramviarie – art. 35* (tematismo lineare tratteggiato di colore arancione), aspetto questo però che non corrisponde allo stato attuale dei luoghi, quanto piuttosto, probabilmente, ad una linea di sviluppo futuro.

A sud-ovest dell'ambito di progetto viene inoltre evidenziata la presenza di un'area di *attrezzature e servizi di maggior rilevanza – art. 34* (tematismo retinato a quadrati celesti con all'interno una “F” su riquadro azzurro chiaro) corrispondente all'Ospedale dell'Angelo – ULSS 3 Serenissima.

Ad est dell'area d'intervento è infine presente una porzione di territorio classificata come *area di riqualificazione e/o riconversione – art.29* (tematismo quadrettato a linee di colore verde acqua).

A prescindere dalle classificazioni attribuite alle porzioni di territorio circostante, l'elaborato conferma che l'ambito di progetto rientra tra le *aree di urbanizzazione consolidata*.

Viene di seguito riportato un estratto delle Norme Tecniche, riguardante gli elementi più prossimi all'area oggetto di studio e la sua classificazione:

[Inizio estratto N.T.]

TITOLO VI – SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE

[...]

Art. 26 – Aree di urbanizzazione consolidata

Sono queste le aree - in cui di norma il P.I. prevede l'attuazione tramite interventi diretti - che, oltre ai centri di antica formazione, ricomprendono quelle parti di territorio già sufficientemente dotate di opere di urbanizzazione, o per cui si prevede la realizzazione di tali opere anche in attuazione di strumenti attuativi approvati alla data di adozione del P.A.T.

Si intendono comunque ricomprese nelle aree di urbanizzazione consolidata, le zone di completamento del previgente P.R.G. ivi comprese le aree derivanti da sentenze della giustizia amministrativa o da altri provvedimenti, nonché i P.U.A. approvati alla data di adozione del P.A.T., sono altresì da intendersi ricompresi nelle aree di urbanizzazione consolidata i parcheggi

Architetto Loris Villa

scambiatori esistenti o i cui progetti siano stati approvati a detta data; il P.I. provvede conseguentemente ad adeguare la perimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata senza che ciò comporti variante al P.A.T.

Sono inoltre da considerare ricompresi nelle aree di urbanizzazione consolidata gli edifici intersecati da tale campitura e le rispettive aree pertinenziali nonché le attività produttive isolate da confermare, individuate dal P.R.G. vigente per la Terraferma.

Per tali aree il P.I. prevede il completamento dell'edificazione, secondo destinazioni d'uso e indici di densità che lo stesso fissa in modo omogeneo rispetto agli insediamenti esistenti, nonché il completamento e/o il miglioramento dello standard qualitativo della dotazione dei servizi.

Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, può discostarsi dai perimetri da questo delineati per le "aree di urbanizzazione consolidata", alle seguenti condizioni:

- che sia rispettato il limite quantitativo di suolo consumabile previsto dal P.A.T.; (nota: comma modificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2020 di variante al PAT in adeguamento alle disposizioni regionali L.R. 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo)
- che tali modifiche di norma non riguardino aree interessate da "invarianti", "vincoli" e aree classificate in "valori e tutele";
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti, con particolare riferimento agli insediamenti in fregio alla viabilità principale.

Tali variazioni devono avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione "a nastro" lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata, può individuare aree i cui interventi siano subordinati a P.U.A., a progetto unitario di comparto o titolo abilitativo convenzionato per realizzare dotazioni territoriali e opere di urbanizzazione, anche in rapporto alla previsione di una consistente densità edilizia e/o alla presenza di particolari tematiche ambientali o di manufatti e complessi significativi di valore storico-monumentale o testimoniale da tutelare, nonché per la presenza di manufatti edilizi obsoleti e/o a bassa densità, al fine di configurare un uso più razionale del territorio e una riqualificazione morfologica e funzionale degli insediamenti.

Per le aree di urbanizzazione consolidata il previgente P.R.G. e i conseguenti strumenti attuativi approvati nonché le relative varianti si ritengono coerenti con il P.A.T. e con gli obiettivi che questo intende perseguire, e possono quindi assumere valore di P.I. contestualmente all'approvazione del P.A.T. stesso per quanto attiene all'edificazione privata. Per le destinazioni d'uso del previgente P.R.G. che rappresentino vincoli preordinati all'esproprio, di cui non sia prevista l'attuazione alla data di approvazione del P.A.T., invece, dovrà essere verificata la coerenza con la programmazione degli interventi del Comune ed espressamente inserite nel P.I.

[...]

Art. 35 – Infrastrutture e mobilità

Il P.A.T. individua nella Tavola 4 il sistema della mobilità costituito dalle principali infrastrutture viarie, ivi comprese quelle ciclo-pedonali e i percorsi naturalistici, dalle linee ferroviarie, dalle linee tranviarie e dalle principali linee di forza del trasporto

Architetto Loris Villa

pubblico lagunare, nonché dai terminali di interscambio tra le varie modalità di trasporto. L'obiettivo prioritario che il P.A.T. si pone è l'integrazione e l'intermodalità tra trasporto pubblico e privato al fine di rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo rispetto al trasporto privato e ridurre la circolazione di mezzi privati privilegiando anche, tra quest'ultimi, l'uso della bicicletta. In particolare il PUM valuterà la possibilità di realizzare una linea di forza di trasporto lagunare con la tratta San Giuliano/fermata SFMR Pili con San Giobbe Porta d'acqua di interscambio, per proseguire nella direttrice Fondamenta Nuove – Murano – S. Erasmo – Cavallino – Treporti e la direttrice Burano - Torcello - Cà Noghera, con l'obiettivo di prospettare quello sviluppo economico necessario per rilanciare la residenza nelle isole della laguna.

Il P.I., in coerenza con il Piano Urbano del Traffico e con il Piano Urbano della Mobilità, provvede a riorganizzare la rete stradale e a differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale stessa, ponendo particolare attenzione agli interventi di mitigazione ambientale in considerazione della consistenza dei volumi del traffico e in rapporto al territorio attraversato. In tal senso andranno realizzati ampi spazi boscati tra le nuove strade e i centri abitati a queste adiacenti; inoltre in fregio alla viabilità principale, ove possibile, andranno individuati corridoi verdi per l'infoltimento o la messa a dimora di specie arboree e arbustivo-floreali.

I tracciati individuati dal P.A.T. costituiscono le principali direttrici e connessioni che si intendono perseguire. Spetta al P.I. definire l'esatto tracciato e la configurazione tecnica dell'infrastruttura, non costituendo variante al P.A.T. tracciati non coincidenti con quelli rappresentati nella Tavola 4, in quanto vengono in questa definiti meramente le direttrici e le connessioni che si intendono perseguire. Per quanto riguarda la configurazione tecnica della linea di forza del trasporto pubblico lagunare di collegamento con l'aeroporto Marco Polo, il P.A.T. esprime l'opzione preferenziale verso modalità di trasporto su mezzi acquatici, adottando le migliori tecnologie disponibili per limitare la produzione di moto ondoso e rinviando a specifiche procedure di VIA-VAS-VINCA l'eventuale adozione di diverse configurazioni.

Le previsioni nel P.I. di nuove opere viarie e ciclo-pedonali, come quelle di carattere locale, non costituiscono varianti al P.A.T. anche se da questo non rappresentate.

Per la Tangenziale di Mestre, in particolare, il P.I., poiché la continuità autostradale viene garantita dal Passante di Mestre, in coerenza con il P.U.M. ed il P.U.T., individua gli interventi e le azioni idonee per un uso e funzione prevalentemente locale della stessa. A tal fine per la connessione alla rete autostradale (A4-A27) della zona aeroportuale di Tessera e di quella industriale di Marghera, si dovranno individuare gli interventi e le azioni idonee per garantire alternative all'uso della tangenziale stessa.

Il P.A.T. individua inoltre il principale sistema degli interscambi modali costituito, oltre che dalle stazioni ferroviarie di Venezia-Mestre e Venezia-Santa Lucia e dalle altre stazioni del S.F.M.R., dai terminali di gronda localizzati a Tessera e Fusina. Per quanto concerne il servizio ferroviario il P.A.T. individua come assoluta priorità la realizzazione e la piena operatività del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, escludendo l'utilizzo a raso dei sedimi che attraversano i contesti abitati, a favore di soluzioni che minimizzino l'impatto sul territorio e sulle abitazioni, come la realizzazione in trincea o tunnel, garantendo ove necessario la delocalizzazione degli edifici eventualmente non compatibili con la trasformazione delle infrastrutture ferroviarie. Il servizio Alta Capacità/Alta Velocità (AC/AV) ferroviaria deve essere concepito come complesso sistema di gestione e non semplice infrastruttura fisica, la cui eventuale realizzazione andrebbe sottoposta a rigorosa valutazione di sostenibilità ambientale, trasportistica e socio-economica. Per il tracciato dell'AC/AV il P.A.T. prevede la valorizzazione e il potenziamento tecnologico delle linee ferroviarie esistenti, già utilizzate o utilizzabili nell'ambito del territorio comunale.

Il P.A.T. promuove inoltre la connessione e integrazione con il S.F.M.R., il sistema della mobilità urbana, i luoghi primari d'interscambio modale e la realizzazione di collegamenti con attestamenti intermodali al Porto commerciale e industriale. In

quest'ottica, il P.A.T. indica come obiettivo prioritario la realizzazione a breve termine della Bretella ferroviaria di collegamento tra l'attuale linea Mestre - Trieste, all'altezza di Dese, e l'Aeroporto "Marco Polo" di Tessera.

Il P.I. individua gli interventi necessari per attrezzare tali terminali prevedendo le funzioni idonee per sostenere l'interscambio tra le varie modalità di trasporto e regolare i flussi turistici di accesso alla Venezia insulare, in modo tale che il numero di presenze nel Centro Storico sia ambientalmente sostenibile dal particolare e fragile tessuto urbanistico-edilizio della città e dal delicato equilibrio morfologico della laguna.

[...]

Infine il P.A.T. individua le principali darsene o possibili punti di ormeggio. La localizzazione puntuale, ovvero diverse o ulteriori localizzazioni e le caratteristiche di tali attrezzature per la nautica da diporto, sono individuate dal P.I. anche sulla base della morfologia dei luoghi. Il P.I. Individua inoltre le attrezzature per la nautica lungo i corsi d'acqua in Terraferma e le caratteristiche delle stesse nel rispetto dei valori paesaggistico-ambientali dei luoghi. Le previsioni del P.I. relative ad attrezzature per la nautica da diporto devono essere assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, con attenta considerazione dei possibili effetti congiunti derivanti da altri piani e progetti.

Relativamente alle previsioni inerenti la viabilità del quadrante ovest (Zelarino-Chirignago), le procedure successive al P.A.T., inerenti le verifiche progettuali delle opere, nonché il loro recepimento nel P.I., dovranno, in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, protezione dei centri abitati e conservazione delle zone non urbanizzate, conformarsi alle seguenti indicazioni:

- Il nuovo asse di collegamento tra i centri urbani di Zelarino e Chirignago dovrà avere prescrittivamente carattere urbano;
- La strada dei Bivi, attraverso la quale gestire l'accesso alla città mediante il suo appoggio alla S.R. 14 evitando quindi penetrazioni urbane, ha un'importanza prioritaria rispetto a qualsiasi altra infrastruttura. Le connessioni con le strade che il tracciato dei Bivi incontrerà saranno oggetto di successive valutazioni in seno al redigendo Piano urbano della mobilità;
- Il nuovo tracciato stradale che parte dalla rotonda a nord dell'Ospedale all'Angelo e prosegue verso nord (cosiddetto Terraglio Ovest) dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei nuclei abitati esistenti e dei valori storico-architettonici e paesaggistici dell'area.

Il nuovo tracciato stradale che attraversa il territorio di Santa Lucia di Tarù e che prevede il collegamento tra il nuovo casello autostradale di Martellago e la nuova viabilità nord-sud denominata Terraglio Ovest dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei nuclei abitati esistenti e dei valori storico-architettonici, ambientali e paesaggistici dell'area.

Gli interventi previsti dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS.

Prescrizioni

Fino a che il P.I. non disciplini il sistema complessivo di attracchi, approdi, ormeggi, cavane, darsene, porti turistici in base alle caratteristiche tecniche delle strutture, della tipologia delle imbarcazioni, dei servizi, della consistenza e del numero delle imbarcazioni, del rapporto con il contesto, nonché la localizzazione dei siti per il diporto nautico, fatto comunque salvo quanto consentito dal previgente P.R.G., comunque non in contrasto con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, sono consentiti esclusivamente la localizzazione di strutture per le necessità di accessibilità ai siti, per carico e scarico, per le esigenze del trasporto pubblico e per il pubblico servizio e per singoli ormeggi di tipo tradizionale.

Sono consentiti tutti quegli interventi di interesse pubblico atti a migliorare l'accessibilità ai diversamente abili.

[Fine estratto N.T.]

Architetto Loris Villa




Figura 2-17 - Estratto della Tavola 4b (Foglio 1) – Carta delle Trasformabilità – Valori e Tutele – Rete Ecologica, PAT del Comune di Venezia

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 4b (Foglio 1) – Carta delle Trasformabilità – Valori e Tutele – Rete Ecologica, del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, non vengono evidenziati tematismi relativamente all'area di progetto.

Per quanto riguarda il territorio circostante, l'elaborato evidenzia, ad una distanza di circa 500 m dall'area di progetto, sia a ovest che a nord, un'area di connessione naturalistica – art.42 (tematismo a riempimento puntinato di colore verde), che vista la lontananza non viene in alcun modo compromessa dalla realizzazione di quanto previsto dall'istanza in oggetto.

A nord e ad est, inoltre, vengono evidenziate due diverse aree, anch'esse a debita distanza, riconosciute come *ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione* – art. 36 (tematismo poligonale con contorno a rombi rossi), così come viene ancora una volta evidenziata la presenza di un *corridoio ecologico terziario* – artt. 12, 13 e 42 (tematismo lineare ad asterischi di colore verde chiaro di piccola dimensione), relativo alla presenza del Fosso Terraglio.

L'elaborato dunque non aggiunge informazioni rispetto a quelle già riportate dai precedenti estratti della pianificazione analizzati.




Figura 2-18 - Estratto della Tavola 5 (Foglio 1) – Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017 (Allegato B), PAT del Comune di Venezia

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 5 (Foglio 1) – Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017 (Allegato B), del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, l'area di progetto viene classificata come parte degli ambiti di urbanizzazione consolidata (tematismo a riempimento celeste).

L'elaborato riportato, approvato nel 2020 in sede di variante del PAT, non fa altro che confermare quanto già evidenziato dalla *Tavola 4a (Foglio 1) – Carta della Trasformabilità* precedentemente analizzata, senza aggiungere alcuna ulteriore informazione.

2.1.5 Piano degli Interventi (P.I.) – P.R.G. - Variante Generale per la Terraferma (V.P.R.G.)

La legge Regionale 11 del 2004 "Norme per il governo del territorio" stabilisce all'art. 12 che il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) si componga di disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e di disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.


A seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolatore Generale vigente è diventato il Piano degli Interventi per le parti compatibili con il P.A.T.

Il Piano degli Interventi è suddiviso in più ambiti territoriali.

L'area di intervento ricade nel Comune di Venezia, nei pressi della località Borgo Pezzana, poco più a nord del Parco Commerciale AEV Terraglio, di cui l'ambito d'intervento non fa parte, in una porzione di territorio compresa tra via Cesco Baseggio, via Pionara ed il tratto di linea del S.M.F.R. che conduce alla stazione ferroviaria denominata "Mestre Ospedale".

Lo strumento urbanistico di riferimento per questa zona del territorio comunale è la Variante al P.R.G. per la Terraferma approvata con D.G.R.V. del 03/12/2004 n. 3905 e D.G.R.V. 2141 del 29/07/2008.

Vengono di seguito analizzati degli estratti degli elaborati del Piano che consentono di comprendere quali siano le classificazioni attribuite dal medesimo all'ambito oggetto di studio ed intervento.



Architetto Loris Villa



Figura 2-19 - Estratto della Tavola 13.1a (Foglio 1) – Zonizzazione, Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 13.1a (Foglio 1) – Zonizzazione, della Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia, l'area di progetto viene classificata come appartenente alla *Zona territoriale omogenea mista residenza – terziario – servizi, ovvero Zona RTS* (tematismo bianco e puntinato per gli standard relativi, con riportato in un riquadro la sigla della zona) e più specificatamente alla *Sottozona RTS.1*. L'elaborato mostra inoltre la presenza di una piccola porzione di *verde privato* (tematismo a riempimento puntinato con riportato in un riquadro la sigla "VP"), ad oggi di pertinenza ad un rudere, in posizione baricentrica all'ambito d'intervento, lungo il confine occidentale.

La Z.T.O. individuata dall'analisi dell'elaborato è regolamentata dall'articolo 38 Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.), di seguito riportato:

[Inizio estratto N.T.S.A.]

PARTE II – NORME TECNICHE SPECIALI DI ATTUAZIONE

[...]

CAPO IV - ZONE PRODUTTIVE DI COMPLEMENTO E DI ESPANSIONE

Architetto Loris Villa

[...]

Art. 38 – Zone territoriali omogenee miste - RTS.

38.1 Nell'ambito di applicazione delle presenti N.T.S.A. sono individuate come tali quelle aree per le quali è prevista una utilizzazione sia per attività direzionali, commerciali e ricettive sia per residenza.

38.2 L'attuazione è subordinata all'approvazione di Strumento Urbanistico Attuativo e le specifiche destinazioni d'uso ammesse, le modalità di intervento, nonché le quantità edificatorie previste sono indicate nelle schede-norma e/o tabelle allegate alle presenti N.T.S.A..

38.3 Lo strumento urbanistico attuativo dovrà verificare le indicazioni contenute nelle schede norma allegate e potrà modificarle, qualora ritenuto migliorativo dal Consiglio Comunale, ferme restando le prescrizioni di carattere quantitativo.

Le quantità edificatorie sono definite dalla seguente tabella allegata all'art.38 delle N.T.S.A.:

TABELLA ZONE R.T.S.

(1) = Z.T.O. di appartenenza, codice di identificazione, località ed individuazione delle ripartizioni per interventi unitari (comparti o U.M.I.)
(2) = quartiere di appartenenza:
8 - FAVARO VENETO, 9 - CARPENEDO, BISSUOLA,
10 - TERRAGLIO, S. LORENZO, XXV APRILE, PIAVE 1866,
11 - CIPRESSINA, ZELARINO, TRIVIGNANO,
12 - CIRIGNAGO, GAZZERA,
13 - MARGHERA, CATENE, MALCONTENTA;
(3) = Individuazione della tavola di progetto Tav. 13.1a scala 1:2.000
(4) = superficie territoriale
(5) = numero abitanti teorici (13)x h. 3ml.: 160mc/ab.
(6) (7) (8) (9) = destinazioni d'uso terziarie: art.8 N.T.G.A.
(10) = Sp con destinazione terziaria

(11) = destinazioni d'uso residenziali: art.8 N.T.G.A.
(12) = Sp con destinazioni residenziali: percentuale massima di (10)
(13) = Sp con destinazioni residenziali
(14) = Sp aggiuntiva definita con gli "indirizzi" relativi alla singola area
(15) = Sp totale: (10) + (13)
(16) = indice di copertura territoriale C.T. percentuale di (4)
(17) = standard primario a parcheggio: (5) x 3,5 mq/ab.
(18) = standard primario a parcheggio: (10) x 0,5 mq/mq
(19) = standard secondario: (5) x 27 mq/ab.
(20) = standard secondario: (10) x 0,5 mq/mq.
(21) = standard totali: (17)+(18)+(19)+(20)
(22) (23) = indicazione del tipo di S.U.A. da attivare
(24) (25) = eventuali elaborati di indirizzo per la formazione dello S.U.A.

DATI CONOSCITIVI						PRESCRIZIONI														ALTRE DISPOSIZIONI													
area R.T.S.	località e ripartizioni interne	quartiere	tavola	superficie territoriale S.T.	abitanti teorici	Edificabilità e destinazioni d'uso														Tipo di S.U.A.				Indirizzi	note								
						Sp terziarie				Sp residenziale				Sp aggiuntiva	Sp totale	% indice di copertura territoriale C.T.	standard primario a parcheggio		standard secondario		standard totali												
						C	D	E1	E2	Sp mq	A1-A2	%	mq				mq	mq	mq	mq		mq	mq			mq	mq	mq	mq	mq			
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)								
1	Terraferma	10	13-14	280.000	1.164	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	55.376	X	55.376	94.572	4.072	18.165	55.133	30.389	P.P.	X	X	DOC. 124 del 13/10/2006				
	comparto 1			134.250	391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.569	X	19.569	31.772	1.369	6.110	30.783	38.261					DOC. 124 del 13/10/2006			
	comparto 2			87.100	358	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17.900	X	17.900	29.100	1.263	5.600	9.763	12.523					DOC. 124 del 13/10/2006			
	comparto 3			55.300	235	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14.750	X	14.750	23.950	1.030	4.800	5.830	18.195					DOC. 124 del 13/10/2006			
	comparto 4			22.750	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.750	X	3.750	6.000	9.750	420	1.875	3.240	1.875	7.410						
2	via Cà Marcello	10	42	98.420														93.740		93.740		46.870		46.870	93.740	P.P.	X	X					
	comparto A					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23.400	X	30		23.400		11.700	23.400						3		
	comparto B					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17.200	X	30		17.200		8.600	17.200						4		
	comparto C					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.000	X	30		28.000		14.000	28.000						3		
	comparto D					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.000				25.000		12.500	25.000						4		
3	via Cà Marcello-via Tenno	10	42	148.624	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100.000	X	20		98.000	158.000	60	1.400	50.000	10.600	50.000	112.200	P.P.	X	X	1

Figura 2-20 – Allegato all'art. 38 delle NTSA sottozona R.T.S., Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia

In particolare, la Zona RTS – Comparto 1 prevede un'edificabilità totale di 31.772 mq di superficie lorda di pavimento, di cui 12.220 mq con destinazione terziaria.

Tra le specifiche destinazioni d'uso terziarie, che fanno riferimento alle definizioni dell'art. 8 delle N.T.G.A., l'intervento proposto utilizza quelle classificate con la lettera D:

[Inizio estratto N.T.G.A.]

PARTE I – NORME TECNICHE GENERALI DI ATTUAZIONE

[...]

Art. 8 – Definizioni: destinazioni d'uso

8.1 Le N.T.S.A. individuano - utilizzando le espressioni di cui al successivo comma - le destinazioni d'uso consentite nelle diverse parti o zone dell'ambito territoriale disciplinato e dettano eventuali disposizioni transitorie in ordine alle destinazioni d'uso in atto (e, cioè, già insediate ed attive nel momento dell'adozione della nuova disciplina speciale) ma diverse da quelle

Architetto Loris Villa

consentite. Le destinazioni d'uso consentite possono essere individuate dalle N.T.S.A. con riferimento ad una o più delle categorie di cui al successivo comma od anche con riferimento a singole sottocategorie; nel primo caso, s'intendono consentite tutte le destinazioni d'uso della categoria, mentre, nel secondo caso, le destinazioni d'uso delle altre sottocategorie s'intendono escluse. Le funzioni non specificamente nominate nel successivo comma sono ricondotte ad una delle categorie indicate nel comma medesimo facendo riferimento ad eventuali previsioni dei vigenti ordinamenti (nell'ordine: comunale, regionale, nazionale, provinciale) o, in mancanza, utilizzando il criterio dell'analoga.

8.2 Le destinazioni d'uso considerate dal P.R.G. sono definite e raggruppate nelle seguenti categorie e relative sotto categorie:

A - Residenza:

A1 - alloggi (o abitazioni);

A2 - residenze collettive (collegi, pensionati, conventi, ecc.);

A3 - funzioni complementari alla residenza: attività produttive, escluse quelle inquinanti e/o rumorose che contrastino con il contesto residenziale (quali officine meccaniche in genere, falegnamerie, depositi di materiali edili o industriali, attività di autotrasporto), attività direzionali, servizi alle persone, comprensive delle attività commerciali quali esercizi di vicinato, fino a 250 mq. di superficie di vendita, e medie strutture di vendita, anche in forma di medio centro commerciale, aventi superficie di vendita non superiore a 1.500 mq., secondo le definizioni della L.R. 50/2012 e ss.mm.ii., attrezzature collettive.

B - Attività produttive:

industria manifatturiera e artigianato industriale, costruzioni edili, commercio all'ingrosso, trasporti, servizi ai trasporti, officine di riparazione veicoli;

C - Attività direzionali:

credito, assicurazioni, agenzie e servizi alle imprese, studi professionali, intermediari del commercio, ricerca;

D - Servizi alle persone:

D1 - commercio al minuto, pubblici esercizi;

D2- servizi di riparazione, servizi privati alla persona e all'abitazione;

E - Strutture ricettive: (definite secondo le norme speciali vigenti in materia)

E1 - alberghi, pensioni;

E2 – motels;

E3 - villaggi-albergo;

E4 - residenze turistico-alberghiere;

E5 - strutture ricettive all'aperto;

E6 - strutture ricettive extralberghiere;

F - Attrezzature collettive:

servizi sociali, sanitari, scolastici, istituzioni culturali, religiose, ricreative o di spettacolo, sportive, politiche; residenze protette;

G - Agricoltura:

valgono le definizioni di cui alle norme speciali vigenti in materia.

[Fine estratto N.T.G.A.]

Le caratteristiche dimensionali e funzionali dell'intervento proposto risultano conformi alle previsioni del PI vigente in quanto la regolamentazione della *Zona RTS.1*, costituita dall'art. 38 delle N.T.S.A. e dalla relativa tabella allegata, ammette una gamma di possibili destinazioni ma non determina l'obbligo prescrittivo di un loro complessivo utilizzo, ammettendo quindi la possibilità di autorizzare interventi

Architetto Loris Villa

edilizi che utilizzino solo alcune delle destinazioni d'uso ammesse ovvero non utilizzino l'integrale quantità edificabile prevista, per ognuna di esse, dalla citata tabella.

Nel caso proposto infatti il progetto utilizza solo parzialmente l'edificabilità ammessa dalla tabella allegata all'art. 38 delle N.T.S.A., utilizzando esclusivamente l'edificabilità terziaria che l'intervento, come precedentemente descritto, indirizza alla destinazione commerciale.

Ciò premesso si rileva come l'intervento in oggetto abbia caratteristiche urbanistico-edilizie che risultano conformi alle N.T.S.A. che regolano la Zona RTS.1.

L'ambito d'intervento è inoltre compatibile con la destinazione urbanistica delle Grandi Strutture di Vendita (tipologia singola) così come definite dalla Legge Regionale 50/2012 e relativo regolamento di attuazione.




Figura 2-21 – Estratto della Tavola 13.1c (Foglio 6) – Individuazione vincoli ai sensi della L.R. 27/93, Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia

L'analisi dell' *Estratto della Tavola 13.1c (Foglio 6) – Individuazione vincoli ai sensi della L.R. 27/93*, della Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia, conferma i contenuti dell'elaborato precedentemente analizzato (Tavola 13.1a – Zonizzazione), facendo ricadere l'area di progetto in *Zona RTS.1* (tematismo bianco e puntinato per gli standard relativi, con riportato in un riquadro la sigla della zona), oltre a mostrare la presenza di una piccola porzione di *verde privato* (tematismo a riempimento puntinato con riportato in un riquadro la sigla "VP"), in posizione baricentrica rispetto alla medesima, lungo il confine occidentale.

Architetto Loris Villa



COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

**PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE PER LA TERRAFERMA**

ASSESSORE: Roberto D'Agostino


CONSULENTE GENERALE: Leonardo Benevolo

COORDINAMENTO NUOVO P.R.G.: Meriolina Toniolo con Aldo Bello e Oscar Girotto

ORIGINALE

13 3 a 1

PROGETTO AMBIENTALE



LEGENDA

- 2.1.1 a - Ambiti del bosco produttivo di nuova formazione
- 2.1.1 b - Ambiti caratterizzati da una formazione boschiva di connessione ecologico ambientale
- 2.1.1 c - Il telaio verde delle controtrame agli insediamenti lineari
- 2.1.1 d - Trame composte da bande boscate a diverse densità e barriere vegetali di protezione delle infrastrutture e dalle aree produttive
- 2.1.3 a - Ambito fluviale soggetto ad interventi di trasformazione
- 2.1.3 b - Ambito di parco agricolo a campi chiusi con rete di percorsi ambientali
- 2.1.3 c - Ambito di parco agricolo a campi aperti con rete di percorsi ambientali
- 2.1.3 d - Telaio degli interventi lineari
- 2.1.3 e - Interventi puntuali
- Parco S. Giuliano
- 2.1.3 a - Ambito canalizio fluviale soggetto ad interventi di trasformazione
- Canale di nuova escavazione
- 2.1.4 a - Parkway di Via Brendole
- 2.1.4 b - Parkway di Via Gobbi
- 2.1.5 a - Ambito da trattare con vegetazione e materiali disinquinanti
- 2.1.5 b - Interventi puntuali
- 2.1.5 c - Ambito di parco agricolo nelle anse fluviali**
- 2.1.5 d - Trame di connessione ambientale
- 2.1.5 e - Piattaforma ad uso flessibile per spettacoli viaggiatori e manifestazioni
- 2.1.6 c - Parcheggio scambiatore
- 2.2.1 AMBITO AGRICOLO DELLA BONIFICA
- 2.2.2 AMBITO AGRICOLO CON CARATTERI PAESISTICO-AMBIENTALI
- 2.2.3 AMBITO AGRICOLO DEL FIUME DESE
- 2.2.4 STANZE AGRICOLE DI TRANSIZIONE
- 2.2.5 ZONE AGRICOLE URBANIZZATE CON AMBITI DI RIORDINO
- 2.2.6 AMBITO DELLA LAGUNA SUPERIORE: VELME E BARENE
- 2.3.1 b Gli elementi posti in relazione (superficie attrezzata per gioco e sport, spazio aperto verde, parco, giardino, orto, spazio aperto pavimentato) esistenti
- 2.3.1 b Gli elementi posti in relazione (superficie attrezzata per gioco e sport, spazio aperto verde, parco, giardino, orto, spazio aperto pavimentato) di progetto
- 2.3.1 b Forti
- 2.3.1 b Darsene
- Art. 8 Parcheggi
- 2.3.2 PROGETTO PER UN PARCO LINEARE SUL TRACCIATO FERROVIARIO DA DISMETTERE
- 2.3.1 a Le trame di connessione (canali verdi e trame vegetali di connessione, percorsi ambientali, strade verdi)
- D.G.R.V. n.531/98

Figura 2-22 – Estratto della Tavola 13.3a (Foglio 1) – Progetto Ambientale, Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia

L'analisi dell'*Estratto della Tavola 13.3a (Foglio 1) – Progetto Ambientale*, della Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia, classifica le aree degli standard relativi alla *Zona RTS.1* come *ambito di parco agricolo nelle anse fluviali* (tematismo a riempimento verde scuro indicato in legenda dal codice 2.1.5 c).

Architetto Loris Villa

Tale classificazione verrà rispettata nella configurazione delle aree di standard a verde della proposta progettuale.




Figura 2-23 – Estratto della Tavola 14.2b (Foglio 6) – Verifica del dimensionamento, Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia

L'analisi dell'Estratto della Tavola 14.2b (Foglio 6) – Verifica del dimensionamento, della Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia, classifica l'area di progetto come zona che richiede opere di urbanizzazione secondaria. A tal proposito il progetto tiene conto e fa riferimento alle disposizioni della tabella precedentemente riportata, allegata all'art.38 delle N.T.S.A.

2.1.6 Piano di Classificazione Acustica Comunale

Ai sensi della Legge 447 del 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Venezia si è dotato del "Piano di Classificazione Acustica" (approvato con D.C.C. n. 39 del 10/02/2005), basato

sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti a sei classi. Per ciascuna classe sono definiti dei precisi parametri acustici da rispettare.

La zonizzazione acustica fornisce una mappa di come 'dovrebbe essere il territorio' dal punto di vista del rumore, per garantire un'adeguata tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico e rappresenta quindi la situazione a cui tendere.

Le classi acustiche:

La classificazione acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle **6 classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997:**

1. **Classe I** - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
2. **Classe II** - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
3. **Classe III** - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
4. **Classe IV** - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
5. **Classe V** - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
6. **Classe VI** - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.




Figura 2-24 – Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Venezia (Fonte: geoPortale della Città di Venezia)

L'analisi dell'Estratto del Piano di Classificazione Acustica, del Comune di Venezia, classifica l'area di progetto come ricadente in classe acustica IV - area di intensa attività umana, oltre a mostrare la presenza della fascia di rispetto della linea ferroviaria di 150 m dovuta al passaggio del tratto del S.M.F.R. lungo il confine ovest dell'ambito d'intervento.

Viene di seguito riportato un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione che permette di approfondire gli aspetti emersi dall'analisi dell'elaborato:

[Inizio estratto N.T.A.]

LIMITI ACUSTICI

2.1 Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- i *valori limite di immissione* sono distinti in:
 - a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e del lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE- Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

Architetto Loris Villa

VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

Figura 2-25 – Tabella dei valori limite e di qualità delle classi acustiche riportata dall'art. 2.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale

[...]

3.1 Infrastrutture ferroviarie e relative fasce di pertinenza

La classificazione acustica delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza è regolamentata dal DPR 18 novembre 1998 n. 459 attuativo della Legge n. 447/95. In particolare l'art. 3 del DPR 459/1998 stabilisce che:

"A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;
- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente."

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal sopra citato DPR 459/1998 per la sorgente sonora ferroviaria, mentre per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

La somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal DPR 459/98.

Le fasce di pertinenza per le infrastrutture ferroviarie sono riportate con apposita grafia nella cartografia di piano.

Inoltre, al fine di non lasciare spazi non classificati, il sedime della ferrovia è posto in classe IV, a valere per le altre sorgenti, così come rappresentato nella cartografia di piano.

[Fine estratto N.T.A.]

2.2 Piani Settoriali

2.2.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto è stato definitivamente approvato in data 29 aprile 2015 con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n.° 30, in attuazione del D. Lgs. n.° 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. n.° 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Piano è composto dalle seguenti parti:

- Elaborato A che riporta, in 24 articoli, la Normativa di Piano;
 - Elaborato B che, con riferimento ai Rifiuti Urbani, contiene un'analisi dello stato di fatto, un'analisi dei fabbisogni impiantistici, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati;
 - Elaborato C che, con riferimento ai Rifiuti speciali, contiene un'analisi dello stato di fatto, gli Scenari di gestione, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati;
 - Elaborato D che contiene i Programmi e linee guida regionali con l'indicazione dei Criteri per la definizione delle aree non idonee, le Linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti, il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti, il Programma regionale per la decontaminazione, raccolta e smaltimento di apparecchi contenenti policlorobifenili (PCB) soggetti ad inventario ai sensi del D. Lgs. n.° 209 del 1999 e i Principali poli di produzione di rifiuti speciali;
 - Elaborato E che contiene il Piano per la bonifica delle aree inquinate nel quale sono riportati, tra l'altro, gli interventi regionali su siti di interesse pubblico, l'anagrafe regionale dei siti contaminati nonché una valutazione delle priorità di intervento.
1. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, obiettivi del Piano sono i seguenti:
- a) limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
 - b) promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
 - c) garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di energia;
 - d) rendere residuale il ricorso alla discarica. L'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove

necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;

- e) definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.;
- f) definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del Piano per quanto riguarda i rifiuti urbani sono:

- a) l'individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché all'incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero degli stessi;
- b) la predisposizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
- c) stabilire le condizioni e i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti di gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
- d) la definizione di disposizioni volte a realizzare e mantenere l'autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, individuando altresì l'insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio regionale;
- e) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione.
- f) promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006 che promuovano, anche l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

3. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del Piano per quanto riguarda i rifiuti speciali sono:

- a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli

di produzione;

- c) dettare criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;
- d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- e) definire, ai sensi dell'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenendo altresì conto della presenza di raccordi ferroviari, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.
- f) promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, che promuovano, anche, l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti speciali, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

4. La Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con i soggetti e secondo le modalità di cui all'articolo 7 "Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale" della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 " Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile."

Il Piano Regionale Rifiuti urbani del 2004 ha previsto l'aggregazione dei Bacini in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), dividendo la Regione in 9 ATO.

I dati presi a riferimento per l'elaborazione del Piano sono quelli consolidati all'atto della stesura, che arrivano sino all'annualità 2010.

Secondo quanto riportato dal Piano vigente nella Regione Veneto deve essere assicurata una raccolta differenziata del 76 per cento e una produzione procapite di rifiuto urbano di 420 kg/ab/anno entro il 31 dicembre 2020. Il Comitato di Bacino regionale, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, coordina le azioni dei singoli bacini al fine del raggiungimento dell'obiettivo regionale al 2020.

Oltre al Piano vigente, si ritiene opportuno sottolineare che con D.G.R. n.° 1458 del 25/10/2021 (BUR n.° 147 del 05/11/2021) la Giunta regionale ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 199 del D. Lgs. n.° 152 del 2006 e s.m.i., nella quale si promuove una verifica di coerenza dello strumento di

Architetto Loris Villa

pianificazione vigente in materia di rifiuti, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.° 30 del 29/04/2015, con gli indirizzi contenuti nel "Nuovo Piano d'Azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM/2020/98 final).

Le normative nel frattempo intervenute hanno reso necessario l'aggiornamento della pianificazione regionale allo scopo di verificare l'allineamento degli obiettivi e delle scelte programmatiche con le nuove indicazioni impartite dalle direttive europee, con particolare riferimento alla Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la Direttiva (UE) 2018/850, che modifica della direttiva discariche 1999/31/CE.

Per tale motivo l'attività di aggiornamento intrapresa ha avuto la finalità di valutare l'adeguatezza complessiva dello strumento di programmazione e delle misure proposte, in continuità con le finalità e gli obiettivi originariamente determinati, senza modificare in maniera sostanziale azioni e finalità del Piano vigente, trattandosi sostanzialmente di un adeguamento alle sopravvenute evoluzioni e nuove introduzioni normative sovraordinate.

Con D.G.R. n.° 1458 del 25/10/2021 pertanto si è adottato:

- l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (Allegato A);
- il documento contenente gli allegati dell'aggiornamento di Piano (Allegato A1);
- il Rapporto Ambientale Preliminare con valutazione di incidenza ambientale (Allegato B).

L'aggiornamento del Piano al 2030 intende garantire la continuità con i contenuti e gli obiettivi del Piano approvato nel 2015. Rispetto alle azioni previste al 2020, i report di monitoraggio annualmente trasmessi da ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, hanno evidenziato alcune puntuali criticità che dovranno essere affrontate dal nuovo ciclo di pianificazione e sulle quali il Piano aggiornato prevede idonee misure/azioni correttive, per l'appunto sulla scorta dei report di monitoraggio ai sensi di quanto puntualmente previsto dall'art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il nuovo Piano si sviluppa a partire dagli obiettivi previsti per il 2020, mantenendoli come cardini principali su cui vengono adattati azioni e strumenti finalizzati all'attuazione di quanto non ancora raggiunto e alle recenti previsioni normative comunitarie e nazionali.

Così come riportato nella D.G.R.V. n.° 726 del 2021 di avvio dell'iter di pianificazione, l'aggiornamento si sviluppa nelle seguenti principali linee strategiche:

1. miglioramento delle performance nella gestione dei rifiuti in ambito regionale, nella piena attuazione della L.R. 52/2012 e nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, privilegiando iniziative volte al sostegno dell'allungamento di vita dei beni e alla riduzione della

- produzione di rifiuti, contrastando le diverse forme di abbandono, promuovendo sistemi premiali per i soggetti pubblici e privati più virtuosi;
2. promozione e incentivazione di sistemi puntuali per il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e definizione di un'unica tariffa per il conferimento finale del rifiuto urbano residuo sul territorio regionale;
 3. individuazione delle misure appropriate per la definizione di una rete integrata e adeguata di impianti di recupero e, residualmente, di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, finalizzata a limitare l'esportazione di rifiuti e rendere residuale il ricorso alla discarica anche
 4. attraverso ulteriori sistemi disincentivanti;
 5. contenimento del ricorso alle materie prime attraverso il sostegno della preparazione per il riutilizzo, l'utilizzo di sottoprodotti e l'incentivazione del recupero di materia tramite l'individuazione di percorsi agevolati per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) attraverso lo sviluppo di specifici progetti, anche avvalendosi di casi studio per determinate filiere produttive;
 6. definizione di una strategia regionale per la gestione dei fanghi di depurazione civile, anche allo scopo di valorizzare il recupero della sostanza organica nel suolo per contrastare i cambiamenti climatici, la diminuzione della sostanza organica nei suoli e la desertificazione;
 7. attenzione alla gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) e valorizzazione dei prodotti dal recupero degli stessi nel rispetto dei criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter ed in conformità alle Linee Guida SNPA per tali tipologie di rifiuto e individuazione di percorsi idonei alla gestione dei materiali contenenti amianto;
 8. piano per la bonifica delle aree inquinate, con un aggiornamento dell'anagrafe regionale e individuazione delle risorse necessarie e dei criteri di priorità degli interventi;
 9. individuazione dei criteri generali e delle procedure tecnico – amministrative per la gestione dei casi di inquinamento diffuso, come definito all'art. 240, comma 1, lettera r) del D. Lgs. n. 152/2006, nonché per la predisposizione dei piani di cui all'art. 239, comma 3 del medesimo dispositivo;
 10. fabbisogno di trattamento dei rifiuti contenenti PFAS con particolare riferimento ai percolati di discarica.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani gli indicatori di monitoraggio al 2019 e le valutazioni sul trend di produzione per l'anno 2020 hanno evidenziato da un lato il raggiungimento dell'obiettivo di percentuale

di raccolta differenziata (%RD) stabilito nel Piano vigente e dall'altro un continuo miglioramento delle performance di intercettazione e gestione dei rifiuti avviati a recupero.

Il piano è stato adottato ma non è ancora in vigore, ragion per cui restano validi i contenuti del Piano vigente.

2.2.2 Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti

Il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani è stato predisposto in risposta alla L.R. n.° 3 del 21/01/2000, "Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti" che, recependo le indicazioni del D. Lgs. n.° 22 del 1997 (Decreto Ronchi), riconosce nella Provincia l'ente deputato alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio di propria competenza.

Nella seduta del Consiglio Provinciale del 20/12/2007 è stato approvato l'aggiornamento al Piano di gestione dei rifiuti urbani. Tale aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dal D. Lgs. 152/2006, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata e i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'insediamento di impianti per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Vengono rivisti, inoltre, gli scenari circa il fabbisogno di volumi di discarica per i prossimi anni, anche in relazione alla struttura impiantistica ipotizzata per il trattamento delle frazioni riciclabili, della frazione organica del rifiuto urbano e del verde e del rifiuto indifferenziato.

Nel rispetto del suddetto Piano, l'intervento in progetto persegue il più possibile l'attività di recupero del rifiuto prodotto, considerato il fatto che trattandosi di un'attività commerciale e non produttiva, essa è già piuttosto esigua.

2.2.3 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

La Regione Veneto attualmente è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.T.R.A.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 57 dell'11 novembre 2004 (B.U.R.V. n.° 130 del 2004): esso rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Lo scopo principale di tale piano è quello di definire le linee guida per la pianificazione degli insediamenti produttivi e dei servizi, proponendosi di ridurre gli inquinanti in atmosfera ai limiti previsti della più recente normativa su tutto il territorio regionale e fissare le linee che intende percorrere per raggiungere elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento.

Il Piano prevede ad una zonizzazione preliminare del territorio regionale in base a criteri tecnici e territoriali. I Comuni veneti sono stati classificati sulla base dei dati delle stazioni di misura della Rete di

Architetto Loris Villa

Rilevamento della Qualità dell'Aria relativi al periodo 1996-2001. In particolare sono stati presi in considerazione gli inquinanti SO₂, NO₂, O₃, CO, PM10, benzene e IPA, e sono state individuate le postazioni nelle quali si sono verificati superamenti del valore limite e soglie d'allarme. Oltre a questi parametri per la zonizzazione sono stati presi in considerazione anche altri fattori come il numero degli abitanti e la densità abitativa. In base alla normativa la Regione ha individuato le zone a diverso grado di criticità, rispetto ai valori limite previsti, per i diversi inquinanti atmosferici. In particolare sono state individuate tre tipologie di zone:

- ZONA A: i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; in queste zone andranno applicati i Piani di Azione;
- ZONA B: i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; in queste zone dovranno essere applicati i Piani di Risanamento;
- ZONA C: livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare il rischio del superamento degli stessi; in queste altre zone andranno applicati i Piani di Mantenimento.

La zonizzazione ha l'obiettivo di definire gli interventi da attuare per il miglioramento dello stato di qualità dell'aria.

Definiti ed analizzati il quadro di sintesi sull'inquinamento atmosferico, gli scenari e le tendenze future, il piano si concentra sulla definizione di una serie di azioni integrate o dirette, a breve, medio e lungo termine finalizzate alla riduzione ed al contenimento delle emissioni inquinanti, tra le quali rientrano anche le attività di monitoraggio.

Poiché il problema dell'inquinamento atmosferico è gestito a diversi livelli istituzionali in sede di realizzazione del PRTRA si è resa necessaria l'istituzione, quale prassi di governo della qualità dell'aria nel territorio veneto, di un Comitato di Indirizzo e Sorveglianza regionale (CIS) e sette Tavoli Tecnici Zonali provinciali (TTZ) per la definizione e valutazione delle azioni (o misure) di contenimento, risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, secondo quanto prescritto dai decreti legislativi e ministeriali vigenti.

L'attuale normativa nazionale ha recepito le Direttive comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria imponendo l'aggiornamento del vigente Piano. Pertanto, con D.G.R. n.° 788 del 07/05/2012, in coerenza con il D. Lgs. n.° 155/2010, sono state avviate le fasi previste dalla Parte II, Titolo II, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., di valutazione ambientale strategica, adottando come primo atto, il Documento preliminare di piano e il Rapporto ambientale preliminare.

Nel B.U.R. del 22 gennaio 2013, è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n.° 2872 del 28/12/2012, con la quale, nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), sono stati adottati il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale, il Rapporto Ambientale - sintesi non tecnica dell'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016, è stata pubblicata la Deliberazione n.° 90 del 19 aprile 2016 con la quale Il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

L'Aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, aveva fatto propria la zonizzazione di cui alla deliberazione n.° 2130 del 23/12/2012, la quale è confluita integralmente nel medesimo.

Considerato che l'art. 4 e l'art. 8 del citato D. Lgs. n.° 155 del 2010 prevedono che la classificazione delle "zone" e degli "agglomerati", sia riesaminata almeno ogni cinque anni e comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni degli inquinanti nell'atmosfera, è stato predisposto il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.° 155".

Nel BUR n.° 14 del 29 gennaio 2021 è stata approvata l'ultima "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs n.° 155 del 13/08/2010 approvata con D.G.R. n.° 2130 del 23/10/2012", facendo seguito alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 121 del 17/11/2020.

Il progetto di revisione della zonizzazione della Regione del Veneto, redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria in accordo con l'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera, non modifica nella sostanza i contenuti di quella precedentemente approvata con la Deliberazione n.° 2130 del 2012. Infatti, nonostante sia stata registrata una diminuzione complessiva a livello regionale delle emissioni inquinanti, non si è modificata la distribuzione del carico emissivo per ciascun inquinante nei vari comuni del territorio regionale.

È necessario infine sottolineare infine che nel BUR n.° 157 del 23/11/2021 è stata pubblicata la Deliberazione n.°1537 del 11 novembre 2021, con la quale la Giunta regionale ha avviato la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, avvalendosi ancora una volta del supporto dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

ALLEGATO A – D.G.R. n. 1855 del 29 dicembre 2020

La "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155" non modifica, nella sostanza, quanto contenuto nella precedente D.G.R.V. n.° 2130 del 2012. Nonostante le emissioni regionali degli inquinanti siano complessivamente diminuite,

Architetto Loris Villa

non si è infatti modificata la distribuzione del carico emissivo, per ciascun inquinante, nei comuni del territorio regionale. Si è proceduto quindi a modificare la zonizzazione, solo nei casi in cui ci fossero stati, negli ultimi cinque anni (2014-2018,) evidenze sperimentali di modifiche da apportare in alcuni comuni sulla base dei monitoraggi effettuati nel quinquennio.

Nel processo di zonizzazione del territorio regionale, si è proceduto, in primo luogo, all'individuazione degli agglomerati e, successivamente, all'identificazione delle altre zone.

L'articolo 2 del D. Lgs. n.° 155 del 2010 definisce *agglomerato* "una zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:

- 1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure
- 2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km² superiore a 3.000 abitanti".

Tenendo conto di quanto previsto in Appendice I al D. Lgs. n.° 155 del 2010, in Veneto sono stati individuati 5 agglomerati ciascuno costituito dal rispettivo Comune Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai precedenti sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci; nella tabella sottostante sono indicate anche la popolazione e l'area afferente a ciascun agglomerato.

Codice zona	Nome Agglomerato e Comuni appartenenti	Area (Km ²)	Popolazione 2019
IT0517	Agglomerato Venezia: Venezia, Marcon, Martellago, Mira, Quarto D'Altino, Scorzè, Spinea	636.23	393'122
IT0518	Agglomerato Treviso: Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zerobranco	401.49	264'349
IT0519	Agglomerato Padova: Padova, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalsèrugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana	405.33	454'680
IT0520	Agglomerato Vicenza: Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sarego, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Zermeghedo	531.39	326'642
IT0521	Agglomerato Verona: Bussolengo, Buttapietra, Castel D'Azzano, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Verona, Villafranca di Verona	607.4	473'556

Figura 2-26 – Individuazione e caratterizzazione degli agglomerati in Veneto (Fonte: Allegato A – D.G.R. n. 1855 del 29 dicembre 2020)

Sostanzialmente la conformazione degli agglomerati è rimasta la medesima di quella assegnata con la precedente zonizzazione di cui alla D.G.R.V. n.° 2130 del 2012. Le uniche variazioni riguardano l'inserimento del Comune di Montegrotto Terme nell'Agglomerato di Padova, in considerazione della continuità e similarità al Comune di Abano Terme e la fuoriuscita di Fumane dall'Agglomerato di Verona, per effetto della riduzione della densità emissiva determinata dalla chiusura di un cementificio. Il Comune di Fumane è assegnato quindi, per valore di densità emissiva e per caratteristiche orografiche alla zona IT0525 "Prealpi Alpi".

Dopo l'individuazione degli agglomerati, della zona "Alpi e Prealpi" e della zona "Fondovalle", si è provveduto a definire le altre zone del territorio regionale. La zonizzazione di tali aree è stata effettuata considerando il criterio della densità emissiva. Nello specifico, è stata stimata la densità emissiva comunale, utilizzando i dati delle emissioni dell'inventario INEMAR20151.

La classificazione dei Comuni è stata realizzata in aree a differente criticità a seconda che il valore di densità emissiva comunale fosse inferiore o superiore a 6 tonnellate/anno km², mediana regionale della densità emissiva calcolata considerando tutti i Comuni del territorio regionale. Tale valore costituisce dunque il discriminante tra le zone a minore e maggiore criticità in relazione allo stato della qualità dell'aria. I risultati della valutazione delle densità emissive hanno evidenziato una situazione analoga a quella della zonizzazione approvata con D.G.R.V. n.° 2130 del 2012, ovvero l'esistenza di una zona centrale del Veneto a maggiore densità emissiva e di un'altra zona, a minore densità emissiva, comprendente la fascia costiera e il Polesine.

Considerato che le polveri costituiscono l'inquinante più critico per il Veneto, soprattutto in relazione al superamento del valore limite giornaliero del PM10, sono stati utilizzati, rispetto alla precedente versione della zonizzazione, anche i dati di concentrazione di PM10 stimati con il modello SPIAIR, implementato dal Servizio Osservatorio Aria di ARPAV. Sono state stimate le concentrazioni di PM10 degli ultimi cinque anni in una griglia a maglia quadrata (4x4km). Tramite tale valutazione è emersa una zona di gradiente delle concentrazioni di PM10 corrispondente alla fascia pedemontana, ovvero alla zona di passaggio tra l'area di montagna e quella di pianura. Tale zona è stata quindi disgiunta dalla zona di pianura (ex zona IT0513) e denominata IT0524 "Zona Pedemontana".

A prescindere dalle modifiche avvenute per alcuni comuni sopracitati e dall'identificazione della nuova "Zona Pedemontana", anche secondo questa nuova classificazione, il comune di Venezia e, conseguentemente, l'area di interesse, ricadono nell'Agglomerato di Venezia, contraddistinto dal codice IT0517.



ALLEGATO B DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020

pag. 1 di 1

Zonizzazione Veneto 2020 ai sensi del D.Lgs.155/2010

Zone

- IT0517 - Agglomerato di Venezia
- IT0518 - Agglomerato di Treviso
- IT0519 - Agglomerato di Padova
- IT0520 - Agglomerato di Vicenza
- IT0521 - Agglomerato di Verona
- IT0522 - Pianura
- IT0523 - Zona Costiera e Colli
- IT0524 - Zona Pedemontana
- IT0525 - Prealpi e Alpi
- IT0526 - Fondovalle



0 10 20 30 40 50 km




Figura 2-27 – Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto alla Zonizzazione Regionale (Fonte: Allegato B della D.G.R.V. n.° 1855 del 2020)

2.2.4 Piano di Azione Comunale (P.A.C.) per il risanamento dell'atmosfera

La qualità dell'aria nel territorio comunale è connessa alla presenza di una pluralità di sorgenti emissive (attività produttive, traffico urbano ed extraurbano, attività portuale, riscaldamento, ecc.), alle caratteristiche climatiche e morfologiche che incidono sui fenomeni di accumulo e di dispersione degli inquinanti.

Viene monitorata dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria del Veneto, gestita da ARPAV.

Il Comune ha il compito di:

- verificare ed elaborare i dati,
- attivare le azioni di risposta all'inquinamento atmosferico (campagne a favore di una riduzione delle emissioni dei gas di scarico dai veicoli, provvedimenti di limitazione alla circolazione del traffico, incentivazione all'uso di combustibili puliti, ecc.);
- approfondire la relazione tra stato di qualità dell'aria e le fonti di pressione (traffico stradale, attività industriali e artigianali) coinvolgendo gli organismi tecnici e di ricerca competenti.

Architetto Loris Villa

I valori di concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici (in particolare le polveri sottili) richiedono la massima attenzione per la tutela igienico-sanitaria delle persone e delle comunità esposte.

Il Comune di Venezia ha dato adempimento alle previsioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) ed ha elaborato il proprio Piano d'Azione Comunale (approvato con D.G.C. n.° 479 del 30/09/2005), individuando gli interventi di contenimento e riduzione dell'inquinamento atmosferico sia di tipo "strutturale" i cui obiettivi e risultati sono a medio-lungo termine, sia azioni di tipo "emergenziale" o "dirette" con un'efficacia a breve termine (es: limitazione della circolazione a talune categorie di veicoli particolarmente inquinanti, domeniche ecologiche, limitazione della temperatura negli immobili).

Il Piano Aria è un documento redatto nel 2005, dove è presente un'approfondita analisi dello stato della qualità dell'aria, ma ormai un po' datata, e dove sono individuate le azioni che il Comune ha messo in atto al fine di contenere le emissioni inquinanti.

Questo Piano si struttura secondo lo schema Pressioni-Stati-Risposte (PSR), dove il quadro conoscitivo è costituito dall'analisi da un lato delle "Pressioni" (le emissioni, cioè le cause) e dall'altro dei livelli di inquinamento misurati in atmosfera (ovvero lo "Stato"). A questo si aggiunge un capitolo di sintesi delle problematiche emerse e dell'inquadramento del PAC rispetto agli altri strumenti pianificatori di settore. Tale quadro conoscitivo è il punto di partenza per la successiva e parte centrale propositiva del piano e cioè quella di articolazione delle Risposte.

L'indirizzo generale del Piano è quello di sintetizzare la conoscenza esistente e di finalizzarla all'identificazione di azioni emergenziali e strutturali il più efficace possibile in riferimento alle problematiche rese evidenti da tale sintesi.

Oltre alla presenza del Piano, il Comune di Venezia usufruisce del suo Servizio Programmazione Pulizia della Città, Polizia Mortuaria, Osservatorio Naturalistico e Ambientale, il quale approfondisce le diverse tematiche correlate all'inquinamento e offre la possibilità di consultare i dati sullo stato della qualità dell'aria anche attraverso la redazione di un rapporto annuale, attività che permette di basarsi su dati precisi e certi che permettono di definire obiettivi, pianificare gli interventi e valutare gli esiti delle azioni attivate.

Le condizioni relative alla qualità dell'aria nel territorio del Comune di Venezia verranno approfondite in sede di esame delle condizioni delle diverse componenti ambientali, all'interno del relativo capitolo e del corrispondente paragrafo del presente studio.

2.2.5 Pianificazione per la tutela delle acque (P.R.R.A., Piano Direttore 2000, Mo.S.A.V., P.T.A.)

La pianificazione di riferimento per la tutela delle acque, nella Regione Veneto, fa riferimento alle seguenti documentazioni:

- ✓ Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.);
- ✓ Piano Direttore 2000;
- ✓ Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.);
- ✓ Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).

2.2.5.1 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) è stato approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n.° 962 del 1 giugno 1988, per quanto riguarda le strutture fognarie e di depurazione. In ottemperanza a quanto già previsto dalla Legge 319/1979 (legge Merli) per la tutela delle acque, la L.R. n.° 33 del 1985 prevedeva infatti, in materia di ambiente, che la Regione si dotasse del medesimo.

Tale Piano, approvato dalla Regione del Veneto nel 1989, rappresenta tutt'oggi lo strumento principale per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di tutela delle acque, di differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio, di prevenzione dai rischi di inquinamento, di individuazione delle strutture tecnico – amministrative deputate alla gestione del disinquinamento.

Il P.R.R.A. si pone quali obiettivi il miglioramento dell'ecosistema idrico interno alla regione e all'alto Adriatico e il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche, compatibili con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo.

Le strategie che il P.R.R.A. prevede di utilizzare per il raggiungimento dell'ottimale grado di protezione dell'ambiente idrico, sono riconducibili all'individuazione di zone omogenee caratterizzate da diversi indici di protezione dall'inquinamento in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici. Tali zone sono il risultato della intersezione tra le aree tributarie principali e le fasce omogenee.

Per quanto attiene le caratteristiche geomorfologiche ed insediative del Veneto, sono state individuate le seguenti fasce territoriali omogenee in ordine decrescente di rilevanza: fascia di ricarica, fascia costiera, fascia di pianura – area ad elevata densità abitativa, fascia di pianura – area a bassa densità abitativa, fascia collinare e montana.

Per quanto riguarda invece le principali aree tributarie, il maggiore condizionamento, ai fini della classificazione, è rappresentato dalle destinazioni d'uso preminenti o più pregiate del corpo idrico.

Il Piano articola la depurazione in diversi livelli di trattamento, per classi di potenzialità degli impianti di depurazione e per zone territoriali omogenee, richiedendo depurazioni maggiori per aree a vulnerabilità più elevata.

Il Piano inoltre individua e vincola gli schemi principali delle reti fognarie precisando il bacino servito, l'ubicazione degli impianti di potenzialità superiore a 5.000 A.E. ed il corpo ricettore.

La scelta di privilegiare gli impianti consortili è stata dettata dalla maggiore affidabilità degli impianti di depurazione di media – grande dimensione che possono utilizzare tecnologie più affidabili rispetto ad impianti di piccole dimensioni, sparsi nel territorio, a servizio dei singoli comuni, che risultano essere oltre che scarsamente affidabili anche di difficile ed onerosa gestione.

Il Piano prevede, pertanto, limiti di accettabilità per gli scarichi dei depuratori pubblici, differenziati per zona e per potenzialità, via via più severi con l'aumentare della vulnerabilità del territorio e della protezione delle risorse idriche; sono riservati perciò limiti di accettabilità più restrittivi per scarichi ricadenti nella fascia della ricarica degli acquiferi, nel bacino scolante della Laguna di Venezia e recapitanti nei corsi d'acqua destinati alla potabilizzazione (Po, Adige, Bacchiglione, Sile, Livenza).

2.2.5.2 “Piano Direttore 2000”

La Regione Veneto si è dotata, sin dal 1979, di uno strumento fondamentale per la pianificazione e la programmazione delle azioni volte al disinquinamento della Laguna e del Bacino Scolante, il cosiddetto Piano Direttore - “Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia” (la seconda stesura è avvenuta nel 1991, approvata con P.C.R. n.° 255 del 1991, una terza stesura è avvenuta nel 2000 “Piano Direttore 2000”, approvata con D.C.R. n.° 24 del 2000).

Il Piano Direttore 2000 è uno strumento fondamentale per la pianificazione e la programmazione delle azioni volte al disinquinamento della Laguna e del Bacino Scolante per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'inquinamento nella Laguna e di qualità dell'acqua nei corpi idrici del Bacino Scolante.

Il Piano Direttore ha:

- ✓ l'efficacia di un Piano di Area, propria del “Piano Territoriale Regionale di Coordinamento” (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali e in particolare, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della L. n.° 171 del 1973;
- ✓ integra il “Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)”, approvato nel 1995,

sotto il profilo del disinquinamento, e pertanto costituisce il Piano Comprensoriale di cui alla L. n.° 171 del 1973;

- ✓ si correla con il "Piano Regionale di Risanamento delle Acque" (P.R.R.A.), redatto ai sensi della L. n.° 319 del 1976 e approvato nel 1989, del quale conferma e precisa con maggior dettaglio gli orientamenti in materia di costruzione e gestione dei sistemi fognari nell'area lagunare;
- ✓ si correla inoltre con il "Piano Regionale di Tutela delle Acque" (P.T.A.), adottato con D.G.R. n.° 4453 del 2004.

2.2.5.3 Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.)

Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto è stato approvato con la D.G.R. n.° 1688 del 16 giugno 2000, ai sensi della L.R. n.° 5 del 1988, di recepimento della Legge 36/1994, che sostituisce la Variante al Piano Regionale Generale degli Acquedotti, adottata dalla Giunta Regionale nel 1988.

Tale elaborato, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.° 83 CR del 07/09/1999, ha acquisito i pareri favorevoli della VII Commissione consiliare regionale, delle Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell'Alto Adriatico, del fiume Adige e del fiume Po, e del Magistrato alle Acque.

Il Modello strutturale consiste nell'individuazione degli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche della regione, nonché delle fonti da salvaguardare per risorse idriche per uso potabile. L'obiettivo finale del Piano è quello di garantire ai cittadini piena e sicura disponibilità di un prodotto indispensabile quale l'acqua potabile, nonché il suo riutilizzo dopo l'uso.

Obiettivo prioritario del Modello è quello anzitutto della rimozione degli inconvenienti causati dall'eccessiva frammentazione delle strutture acquedottistiche attuali, mediante l'accorpamento massiccio dei piccoli e medi acquedotti, onde ricavare consistenti effetti di economia di scala e di risorsa, nonché di funzionalità.

Altro obiettivo fondamentale che viene perseguito è quello dell'interconnessione delle grandi e medie condotte di adduzione esistenti. Con questa operazione il sistema acquedottistico veneto diventerà di tipo reticolare, cioè capace di eliminare i rischi funzionali delle condotte ed i rischi di fallanze delle fonti, migliorando sensibilmente l'affidabilità del servizio. Così facendo, si possono ridurre le attuali fonti di approvvigionamento con un risparmio non inferiore al 15% rispetto alle risorse idropotabili ora impegnate.

Il "Modello strutturale" ha individuato tre grandi schemi idrici di interesse regionale:

- lo schema del "Veneto centrale";
- il segmento "Acquedotto del Garda";

- il segmento “Acquedotto pedemontano”.

I tre schemi sono tra di loro interconnessi lungo le rispettive frontiere.

Il MOSAV è costituito dalle grandi reti acquedottistiche regionali che interconnettono gli acquedotti dei vari gestori locali. La grande infrastruttura è in grado di garantire:

- a) sicurezza nelle forniture di acqua di buona qualità;
- b) risparmio energetico;
- c) minori perdite idriche;
- d) capacità di interscambio tra i vari gestori, che possono soccorrersi a vicenda in caso di necessità.

2.2.5.4 Aggiornamento del Mo.S.A.V. 2011

Nel corso della progettazione e realizzazione delle opere previste dallo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C.), parte del Modello Strutturale degli Acquedotti (Mo.S.A.V.), è stata riscontrata l'opportunità di apportare parziali modifiche alle previsioni della pianificazione regionale, con particolare riferimento all'individuazione dei punti di prelievo principali ed in secondo luogo dei tracciati delle condotte di adduzione che costituiscono le maglie dello schema acquedottistico.

In particolare con Deliberazione n.° 851 del 03/04/2007 la Giunta regionale ha incaricato Veneto Acque S.p.A. di valutare la possibilità di rivedere in termini dimensionali le adduttrici previste dallo Schema del Veneto Centrale in relazione all'inserimento tra le opere in competenza anche della nuova condotta lungo il tronco autostradale “Valdastico Sud”.

La Società regionale ha quindi provveduto ad una rivisitazione del Modello Strutturale degli Acquedotti. In particolare la proposta di aggiornamento ha sviluppato i seguenti aspetti principali:

1. adeguamento dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C.);
2. adeguamento delle opere di accumulo;
3. adeguamento dello Schema Acquedottistico del Veneto Occidentale (Sche.V.Oc.).

L'art. 6 della L.R. n.° 17 del 2012 riporta le seguenti previsioni:

“Il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione 16 giugno 2000, n.° 1688 “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. [Mo.S.A.V.] Approvazione (L.R. n.5/1998 art. 14)” (BUR n. 62/2000), individua gli schemi di massima delle principali infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.”

SCHEMA ACQUEDOTTISTICO VENETO CENTRALE **Revisione 2010**




Figura 2-28 – Sviluppo della rete del Mo.S.A.V. – Schema Acquedottistico Veneto Centrale, Revisione 2010 (Fonte: Veneto Acque S.p.A.)

2.2.5.5 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque, previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. n. 183 del 1989, ed è lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso.

Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2016 erano i seguenti:

- per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo stato ambientale “buono” (come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 deve essere raggiunto lo stato ambientale “sufficiente”);
- deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale “elevato”;
- devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009.

Il P.T.A. comprende i seguenti tre documenti:

Architetto Loris Villa

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.

b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni:

- Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi.
- Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici.
- Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico.
- Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

Linee Guida applicative del Piano di tutela delle acque, approvate con D.G.R. n.° 80 del 27/01/2011

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 107 del 5 novembre 2009 la Regione Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), che sostituisce quasi interamente il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, con le modalità indicate all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione. Il nuovo Piano provvede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie in materia e dal D. Lgs. 152/2006, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque.

Nello specifico, il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che contribuiscano a garantire anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'individuazione delle azioni e delle misure viene specificata nel dettaglio nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (Allegato A3 alla D.C.R. n. 107 del 05/11/2009).

Deliberazione della Giunta Regionale n.° 1534 del 03 novembre 2015

Con D.G.R. n.° 1534 del 03 novembre 2015 sono state approvate alcune modifiche e adeguamenti del Piano di Tutela delle Acque art. 121 D. Lgs. 152/2006, Artt. 33, 34, 37, 38, 40, 44 e Allegati E, F D.G.R.

n.° 51/CR del 20/07/2015. Nel tempo il P.T.A. è stato oggetto di revisioni, modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi e di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi e applicazione dei limiti.

Deliberazione della Giunta Regionale n.° 225 del 03 marzo 2016

Con DGR N. 225 del 03 marzo 2016 Sono delineate linee guida e indirizzi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme di cui all'art. 40 del Piano regionale di Tutela delle Acque, come modificato con la DGR n. 1534 del 3/11/2015, in particolare per quanto attiene alla protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Deliberazione della Giunta Regionale n.° 360 del 22 marzo 2017

Con la questa Deliberazione si è approvata l'aggiunta di un comma all'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, regolamentando alcuni rilevanti aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari.

Deliberazione della Giunta Regionale n.° 1023 del 17 luglio 2018

Con questa Deliberazione è stata approvata la "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n.° 107 del 05/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. D.G.R./CR n. 22 del 13/03/2018".

Deliberazione della Giunta Regionale n.° 1170 del 24 agosto 2021

Con questa Deliberazione è stata approvata la "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR n. 66 del 13/07/2021." (ridefinizione cartografica di alcune zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, istituzione di una nuova zona vulnerabile da nitrati di origine agricola e cambio di denominazione di Comuni).

Cartografia Sintesi degli Aspetti Conoscitivi





Figura 2-29 – Estratto della Fig. 2.1 – Carta dei Sottobacini Idrografici, Piano di Tutela delle Acque (Fonte: Sito della Regione Veneto)

Architetto Loris Villa

Com'è possibile osservare dall' *Estratto della Fig. 2.1 – Carta dei Sottobacini Idrografici*, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, l'area di progetto ricade all'interno del Sottobacino Idrografico Regionale del Bacino Scolante della Laguna di Venezia: Dese – Zero, identificato dal codice *R001/01* (tematismo a riempimento rosa chiaro con indicazione del codice in rosso all'interno di un cerchio del medesimo colore).

Il territorio del Bacino Scolante, nella sua perimetrazione ufficiale approvata con D.C.R. n.° 23 del 07/05/2003, interessa parzialmente quattro province del Veneto:

1. Venezia, con 28 comuni;
2. Treviso, con 22 comuni;
3. Padova, con 54 comuni;
4. Vicenza, con 4 comuni;

per un totale di 108 comuni.

Una parte del territorio di due comuni della provincia di Padova, uno della provincia di Treviso e quattro della provincia di Vicenza appartengono al bacino denominato Area di Ricarica delle risorgive.

La complessità territoriale, idrografica e amministrativa del territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, può essere sintetizzata in alcune cifre:


- Superficie Bacino Scolante Convenzionale: circa 2.068 Km²;
- Superficie Laguna di Venezia: circa 550 Km²;
- Foci dei corsi d'acqua lungo la gronda lagunare: 27;
- Corpi idrici più significativi (a deflusso naturale): Dese, Zero, Marzenego - Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola;
- Corpi idrici più significativi (a deflusso controllato): Naviglio Brenta, Canale di Mirano, Taglio Novissimo;
- Volume medio annuo scaricato in laguna: circa 1.000.000.000 m³
- Portata media annua scaricata in laguna: circa 30 m³/s.

Cartografia Indirizzi di Piano



Figura 2-30 – Estratto della Fig. 2.1 – Carta delle aree sensibili, Piano di Tutela delle Acque (Fonte: Sito della Regione Veneto)

L' Estratto della Fig. 2.1 – Carta delle aree sensibili, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, conferma il fatto che l'area di progetto ricade all'interno del *Bacino Scolante della Laguna di Venezia* – D.C.R. n.° 23 del 7 maggio 2003 (tematismo a riempimento giallo ocre e contorno rosso scuro).



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Piano di Tutela delle Acque

Decreto Legislativo n. 152/2006

Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta



Legenda

- Confine regionale
- Linea delle risorgive
- Corsi d'acqua
- Laghi
- Lagune

GRADO DI VULNERABILITA'						VALORI SINTACIS
Ee	E	A	M	B	Bb	
						80 - 100
						70 - 80
						50 - 70
						35 - 50
						25 - 35
						0 - 25

Ee: estremamente elevato
E: elevato
A: alto
M: medio
B: basso
Bb: bassissimo

Figura 2-31 – Estratto della Fig. 2.2 – Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta, Piano di Tutela delle Acque (Fonte: Sito della Regione Veneto)

Com'è possibile osservare dall' Estratto della Fig. 2.2 – Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, l'area di progetto ricade tra le aree con un grado di vulnerabilità M – medio, compreso tra 35 e 50 (tematismo a riempimento verde).




Figura 2-32 – Estratto della Fig. 2.3 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, Piano di Tutela delle Acque (Fonte: Sito della Regione Veneto)

Anche l' Estratto della Fig. 2.3 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, conferma, come la Fig. 2.1 il fatto che l'area di progetto ricade all'interno della Zona vulnerabile del Bacino Scolante della Laguna di Venezia – D.C.R. n.° 23 del 7 maggio 2003 (tematismo a riempimento magenta con bordo blu).

Architetto Loris Villa

2.2.6 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021 – 2027 (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) è lo strumento fondamentale previsto dalla legge, o meglio dal D. Lgs. n. °49 del 23 febbraio 2010 in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. Esso individua le classi di pericolosità e di rischio che è possibile attribuire alle diverse porzioni di territorio e prevede le possibilità di allagamento delle medesime in tre diversi scenari di probabilità in base al tempo di ritorno considerato (30, 100 e/o 300 anni). Grazie a questo piano, le classi di pericolosità e di rischio che marcano i confini fisici delle diverse realtà amministrative presenti nel distretto delle Alpi orientali, diventano, elementi di riferimento e di certezza per le attività di trasformazione e di uso del territorio.

La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.

La documentazione prodotta dalla Regione e dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per la realizzazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 2021 – 2027, ha oggi verificato e riassunto i contenuti dei diversi Piani di Assetto Idrogeologici (P.A.I.) precedentemente vigenti nei territori dei bacini idrografici regionali.

Si riportano di seguito gli estratti degli elaborati del piano che riguardano l'area oggetto di intervento.



Figura 2-33 – Estratto del Foglio AE25 - Carta della pericolosità idraulica, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis)

Com'è possibile vedere dall'*Estratto del Foglio AE25 della Carta della pericolosità idraulica*, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall' Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, l'area di progetto rientra tra le aree a pericolosità idraulica moderata P1 (tematismo a riempimento verde).

Architetto Loris Villa



Figura 2-34 – Estratto del Foglio AE25 - Carta del rischio idraulico, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis)

Com'è possibile vedere dall'*Estratto del Foglio AE25 della Carta del rischio idraulico*, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall' Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, l'area di progetto, rientra per buona parte tra le aree a rischio moderato R1 (tematismo a riempimento verde), e per una minima parte, corrispondente alla porzione nord-orientale dell'ambito, tra le aree a rischio medio R2 (tematismo a riempimento giallo).



Figura 2-35 – Estratto del Foglio AE25- Carta delle altezze idriche, scenario di alta probabilità – TR 30 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis)

Com'è possibile vedere dall'*Estratto del Foglio AE25 della Carta delle altezze idriche, scenario di alta probabilità – TR 30 anni*, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall' Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nell'area di progetto, considerato lo scenario più probabile, non si verificherà nessun innalzamento dei tiranti.



Figura 2-36 – Estratto del Foglio AE25 - Carta delle altezze idriche, scenario di media probabilità – TR 100 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis)

Com'è possibile vedere dall'*Estratto del Foglio AE25 della Carta delle altezze idriche, scenario di media probabilità – TR 100 anni*, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall' Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nell'area di progetto, considerato lo scenario di media probabilità, l'altezza dei tiranti sarà compresa tra 0 e 50 cm.



Figura 2-37 – Estratto del Foglio AE25 - Carta delle altezze idriche, scenario di bassa probabilità – TR 300 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis)

Com'è possibile vedere dall'*Estratto del Foglio AE25 della Carta delle altezze idriche, scenario di bassa probabilità – TR 300 anni*, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall' Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nell'area di progetto, considerato lo scenario di bassa probabilità, l'altezza dei tiranti resterà compresa tra 0 e 50 cm, come nella prospettiva precedentemente valutata.

A prescindere dalle classificazioni esaminate, il progetto prevede la configurazione di un sistema di smaltimento delle acque tale da mantenere l'invarianza idraulica. L'impatto verrà opportunamente valutato all'interno del relativo paragrafo del presente studio.

2.3 Vincoli Ambientali

2.3.1 Vincolo Paesaggistico

La lettera c), comma I°, dell'art.146 del D. Lgs. 29/10/1999, n.° 490, “ *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali* ”, a norma dell'art.1 della L. 08/10/1997, n.° 352, che riordina, tra l'altro, la L. 29/06/1939, n.° 1497 e la L. 08/08/1985, n.° 431, sottopone alla disciplina di tutela paesaggistica, tra l'altro, il bosco, i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n.° 1775, le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna”.



Figura 2-38 – Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto ai corsi d'acqua interessati dal vincolo paesaggistico della provincia di Venezia ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Fonte: Geoportale Regione Veneto)

Com'è possibile osservare dall'*inquadramento dell'ambito di progetto rispetto ai corsi d'acqua interessati dal vincolo paesaggistico della provincia di Venezia ai sensi del D. Lgs. 42/2004* sopra riportato l'area di progetto non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il corso d'acqua soggetto a vincolo paesaggistico più vicino è il Fiume Marzenego, il cui corso si sviluppa ad una distanza di circa 2 km dall'ambito d'intervento.

2.3.2 Beni culturali e ambientali

Per quanto riguarda il settore dell'archeologia le cose ed i rinvenimenti di "interesse particolarmente importante" sono disciplinati, sempre, dalla L. 490/1999 aggiornata dal nuovo D. Lgs. n. 42/2004. Nel caso di rinvenimenti di "interesse particolarmente importante", essi sono tutelati dalla normativa vigente in materia, D. Lgs. n.° 490 del 29/10/1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" e dal più recente D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.° 137", che prevede pure la possibilità di comminare sanzioni (TITOLO II Sanzioni penali).




Figura 2-39 – Inquadramento dell'ambito di progetto dal punto di vista archeologico (Fonte: Regione Veneto – Carta Archeologica del Veneto Vol. IV Foglio 51 - Venezia)

Dall'analisi dell'estratto della *Carta Archeologica del Veneto Vol. IV Foglio 51 - Venezia* risulta che l'area si trova nelle vicinanze del punto di ritrovamento n. 125 – Borgo Pezzana, Epoca romana (inizio I sec. a.C. – V sec. d.C.): Le modalità del rinvenimento non sono state determinate, il ritrovamento è del 1976 in cui si rinvennero tre frammenti d'anfora, uno di pozzale, di grondaia e di embrice, un lacerto musivo. L'area di progetto è dunque posta a più di 1 Km dal sito di ritrovamento più vicino.




Figura 2-40 – Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto ai vincoli in rete per i beni e le attività culturali e per il turismo (Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MiBAC)

Dall'*Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto ai vincoli in rete per i beni e le attività culturali e per il turismo* ottenuto attraverso il visualizzatore cartografico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBAC), emerge che poco più a nord dell'area di progetto è presente un bene architettonico di non interesse culturale corrispondente ad una Casa Cantoniera al km 4+445 della linea ferroviaria Meste-Udine.

Il bene architettonico di interesse culturale dichiarato più vicino, posto ad una distanza di circa 830 m ad ovest dell'ambito di progetto è una Villa Ottocentesca, con parco annesso, in passato denominata "Villa Ivancich", oggi denominata "Villa Salus", la quale ospita al suo interno un Ospedale omonimo.

Nessuno dei due beni architettonici individuati, così come nessun altro bene culturale e ambientale può essere in alcun modo compromesso dalla realizzazione del progetto per il quale viene presentata istanza.

2.3.3 Vincolo Idrogeologico

La materia è tutelata dal RD n.° 3267 del 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e dalla L.R. n.° 52 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella normativa non sussiste divieto assoluto all'esecuzione di lavori in aree sottoposte al vincolo idrogeologico. L'esecuzione dei lavori, in zona sottoposta al vincolo idrogeologico, è subordinata alla necessaria autorizzazione, che viene rilasciata quando l'intervento è ritenuto compatibile.



Figura 2-41 – Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto alle aree soggette a vincolo idrogeologico (Fonte: Geoportale Regione Veneto)

Com'è possibile osservare dall'*Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto alle aree soggette a vincolo idrogeologico* sopra riportato, l'area di intervento non risulta soggetta a vincolo idrogeologico. Essa non è dunque non sottoposta a quanto riportato nell'art. 1 di detto R.D.: Art. 1. “Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di norme di utilizzazione contrastanti con gli artt. 7,8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.”

Architetto Loris Villa

2.3.4 Aree ambientali tutelate

Relativamente alla Provincia di Venezia, le aree ambientali tutelate, tutte esterne al sito oggetto di studio e di intervento, sono:

- Parchi Regionali: Parco del Fiume Sile;
- Riserve Naturali Regionali: Riserva naturale integrale Bosco Nordio;
- Zone umide: Valle Averte.

2.3.5 Rete Natura 2000

In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 – relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche – e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02/04/1979 – concernente la conservazione degli uccelli selvatici – sono stati individuati e proposti alla Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Alla conclusione dell'iter, con D.M. 03/04/2001, il Ministro dell'Ambiente ha reso pubblico l'elenco dei SIC e delle ZPS nel territorio italiano.

Il 26 novembre 2015 la Commissione Europea ha approvato l'ultimo (nono) elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l'Italia, alpina, continentale e mediterranea rispettivamente con le Decisioni 2015/2370/UE, 2015/2369/UE e 2015/2374/UE. Tali Decisioni sono state redatte in base alla banca dati trasmessa dall'Italia ad ottobre 2014.

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici (fonte: Ministero dell'Ambiente).

Nello specifico, si riporta di seguito un'elaborazione estratta tramite software Qgis dal Natura 2000 Network Viewer Europeo, elaborato e gestito dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA).




Figura 2-42 – Inquadramento dell'ambito di progetto e localizzazione rispetto ai SIC ed alle ZPS più prossime all'iniziativa (Fonte: Natura 2000 Network Viewer Europeo)

Com'è possibile osservare dall'elaborato sopra riportato, l'area di progetto ricade all'esterno dei confini dei siti afferenti alla Rete Natura 2000 e ad una distanza tale dal sito più prossimo da non intaccarne territorio ed habitat.

SIC/ZPS	Distanza dall'area
SIC & ZPS - IT3250010 – Bosco di Carpenedo	ca. 1,3 km
SIC & ZPS - IT3250021 – Ex Cave di Martellago	ca. 4,4 km
SIC - IT3250031 – Laguna Superiore di Venezia	ca. 5,8 km
ZPS - IT3250046 – Laguna di Venezia	ca. 6,6 km

I suddetti siti risultano quelli più vicini all'area di intervento, sono comunque esterni e ad una distanza per cui non ci sono interferenze con il progetto proposto.

2.4 Sintesi Generale

La tabella alle pagine seguenti sintetizza tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione analizzati, indicando la relazione con il progetto, i vincoli e le classificazioni verificate, riassumendo così i contenuti del quadro programmatico precedentemente riportati.

PIANI TERRITORIALI	
STRUMENTO ANALIZZATO	RAFFRONTO CON L'INTERVENTO
PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) - 2020 VIGENTE	
Tavola 01a – Uso del suolo – Terra	L'ambito d'intervento ricade all'interno del tessuto urbanizzato. Nei pressi dell'area di progetto, soprattutto a nord-ovest dell'ambito, il territorio ricade in area agropolitana, mentre a sud-ovest e dal lato diametralmente opposto, in località Mestre-Carpenedo, il territorio è classificato come area di agricoltura periurbana e vede la presenza di foreste di alto valore naturalistico. Ciò precisato, si sottolinea nuovamente che l'ambito d'intervento è parte del territorio già urbanizzato e predisposto ad ospitare la struttura di progetto.
Tavola 01b – Uso del suolo – Acqua	L'ambito d'intervento ricade all'interno del tessuto urbanizzato. Laddove non si tratti di tessuto urbanizzato, il territorio circostante l'area di progetto è riconosciuto come area vulnerabile ai nitrati. L'elaborato indica inoltre il passaggio, a sud dell'ambito d'intervento, nella porzione dell'area non interessata dall'edificazione, di una delle dorsali principali del modello strutturale degli acquedotti del Veneto. A prescindere dai tematismi evidenziati nel circondario, il progetto interesserà ancora una volta un'area riconosciuta come tessuto urbanizzato e non intaccherà nessuno dei tracciati di progetto del piano.
Tavola 01c – Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico	L'ambito di intervento ricade all'interno del tessuto urbanizzato. Laddove non si tratti di tessuto urbanizzato, il territorio circostante è riconosciuto dall'elaborato esaminato come rientrante nei bacini soggetti a sollevamento meccanico. L'elaborato riconosce inoltre il circondario come superficie irrigua, senza soluzioni di continuità fino alla Laguna di Venezia. I tematismi evidenziati nel circondario non interferiscono con le possibilità di realizzazione del progetto oggetto di studio.

Tavola 02 - Biodiversità	L'ambito d' intervento ricade all'interno del tessuto urbanizzato. Laddove non si tratti di tessuto urbanizzato, il territorio circostante è riconosciuto come avente una diversità dello spazio agrario bassa. L'elaborato evidenzia inoltre la presenza di un corridoio ecologico nei pressi del Cimitero di Zelarino, a circa 400 metri dall'area di progetto. L'elaborato mostra chiaramente che nei pressi dell'area di progetto non sono presenti parchi o spazi caratterizzati da considerevole diversità dello spazio agrario, che il territorio è già prevalentemente urbanizzato e che l'ambito è separato e sufficientemente distante dal più vicino corridoio ecologico, a ridosso del quale è già presente una struttura e la sua relativa area di pertinenza.
Tavola 03 – Energia e ambiente	L'ambito d'intervento ricade ancora una volta all'interno del tessuto urbanizzato. Le aree del territorio circostante sono riconosciute come aree caratterizzate da inquinamento da NOx, con una media tra luglio 2004 e giugno 2005 di 40/50 µg/m³. Non sono evidenziati ulteriori tematismi.
Tavola 04 - Mobilità	Vengono evidenziati sia il passaggio della rete ferroviaria regionale lungo il lato ovest dell'ambito di intervento che la presenza di una stazione ferroviaria a sud-ovest del medesimo, corrispondente alla fermata della tratta denominata "Mestre Ospedale. Non sono evidenziati ulteriori tematismi.
PIANO D'AREA DELLA LAGUNA E DELL'AREA VENEZIANA (P.A.L.A.V.)	
Tavola 2-14 - Sistema e ambiti di progetto - Zelarino	L'area di progetto rientra tra le aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO (P.T.G.M.) - 2019 VIGENTE	
Tavola 01(2/3) – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	Non vengono evidenziati tematismi relativamente all'area di progetto. L'elaborato mostra il passaggio di una linea dell'elettrodotto a nord-ovest dell'area d'intervento, ad una distanza di circa 300 m dalla medesima. Per quanto concerne il circondario, l'elaborato mostra la presenza diffusa di vincoli monumentali puntuali nella zona di territorio a sud-est, ed una concentrazione un po' più rada dei medesimi a sud-ovest, nei pressi del centro abitato di Zelarino.
Tavola 02 (2/3) – Carta delle Fragilità	Non vengono evidenziati tematismi relativamente all'area di progetto. Molto diffusa nel territorio circostante è la presenza di impianti di comunicazione elettronica radiotelevisiva, collocati sia ad est che ad

	ovest dell'area di progetto, il più vicino dei quali si trova nei pressi del punto vendita di OBI Mestre. L'elaborato mostra inoltre la presenza di una fascia di pericolosità idraulica in riferimento al P.P.A.I. adottati o ai P.A.I. approvati, legata al passaggio del Fiume Dese, a debita distanza a nord dell'area d'intervento.
Tavola 03 (2/3) – Sistema Ambientale	All'interno dell'ambito d'intervento viene evidenziata la presenza di elementi arborei/arbustivi lineari. L'area è inoltre rappresentata con un riempimento grigio in quanto considerata come parte del tessuto urbanizzato. L'elaborato conferma inoltre la presenza, a ovest dell'ambito d'intervento, al di là dell'Ospedale dell'Angelo, di un corridoio ecologico di area vasta, il quale non verrà in alcun modo intaccato dalla realizzazione del progetto.
Tavola 04 (2/3) – Sistema Insediativo – Infrastrutturale	L'area di progetto viene classificata come area produttiva del sistema insediativo. Per quanto concerne il circondario, viene evidenziato il passaggio, lungo il confine occidentale del lotto, della linea ferroviaria esistente e la conseguente presenza della fermata ferroviaria esistente di "Mestre Ospedale". A est dell'area di progetto viene evidenziato il passaggio della Tangenziale di Mestre come tratto di viabilità esistente, cui si collega a nord-ovest dell'ambito d'intervento un tratto di ipotesi progettuale di connessione viaria. A nord dell'ambito oggetto di studio è inoltre tracciata parte dell'itinerario ciclabile principale di progetto.
Tavola 05 (2/3) – Sistema del Paesaggio	L'area di progetto viene classificata come parte del paesaggio rurale. L'elaborato evidenzia inoltre la corrispondenza tra il passaggio della S.S. 13 "Pontebbana" e della S.R. 245 "Castellana", rispettivamente a est e a ovest dell'ambito d'intervento, ed il sistema dei tracciati storici. A est della prima è inoltre rilevabile la presenza di una macchia boscata.
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DEL COMUNE DI VENEZIA – AGGIORNAMENTO AL 2020	
Tavola 1 (Foglio 1) – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	Non vengono evidenziati tematismi relativamente all'area di progetto. L'elaborato evidenzia semplicemente il passaggio lungo il confine nord dell'area di progetto di un tratto di viabilità, corrispondente a via Cesco Baseggio, e della ferrovia, con la relativa fascia di rispetto lungo il confine occidentale della medesima. Ad ovest dell'area di progetto, l'elaborato mostra il passaggio di un elettrodotto con la relativa fascia di rispetto. Ad est, è

	<p>inoltre presente un vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – area di notevole interesse pubblico, relativo al passaggio del primo tratto della S.S. 13 “Pontebbana”, ovvero del Terraglio. Nella medesima direzione, poco più a sud dell’arteria stradale, è presente un vincolo monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004, relativo alla presenza della storica Caserma Matter.</p>
Tavola 2 (Foglio 1) – Carta delle Invarianti	<p>Non vengono evidenziati tematismi relativamente all’area di progetto. Il territorio a nord-ovest dell’ambito, ad una distanza di circa 500 m, è classificato dall’elaborato come ambito territoriale di importanza paesaggistica. A circa la medesima distanza, ma in direzione nord, il territorio viene riconosciuto come area di interesse ambientale. L’elaborato evidenzia il passaggio ad est del primo tratto della S.S. 13 “Pontebbana”, come percorso storico-monumentale con il relativo corridoio ecologico terziario del Fosso Terraglio. La distanza dagli elementi e le classificazioni evidenziate rendono possibile affermare che il progetto non interferirà con nessuna delle invarianti rappresentate dall’elaborato analizzato.</p>
Tavola 3 (Foglio 1) – Carta delle Fragilità	<p>L’area di progetto risulta rientrare tra le aree idonee. L’elaborato evidenzia ad est la presenza del Fosso Terraglio, classificato come arenile. In direzione nord, a debita distanza, il passaggio del Fiume Dese vede la classificazione di area esondabile o a ristagno idrico (per insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica).</p>
Tavola 4a (Foglio 1) – Carta delle Trasformabilità	<p>L’area di progetto risulta rientrare tra le aree di urbanizzazione consolidata, così come buona parte del territorio ad essa circostante. L’elaborato evidenzia il passaggio di un tratto delle linee ferroviarie e S.F.M.R., lungo il confine ovest dell’ambito, e la presenza a sud della fermata “Mestre Ospedale” indicata come fermata S.F.M.R. Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, l’elaborato evidenzia il passaggio, a nord, di una direttrice della viabilità di connessione urbana e territoriale, e a sud, di una diramazione del sistema delle linee tramviarie, aspetto questo però che non corrisponde allo stato attuale dei luoghi, quanto piuttosto, probabilmente, ad una linea di sviluppo futuro. A sud-ovest dell’ambito di progetto viene inoltre evidenziata la presenza di un’area di attrezzature e servizi di maggior rilevanza corrispondente all’Ospedale dell’Angelo – ULSS 3 Serenissima. Ad est</p>

	dell'area d'intervento è infine presente una porzione di territorio classificata come area di riqualificazione e/o riconversione.
Tavola 4b (Foglio 1) – Carta delle Trasformabilità – Valori e Tutele – Rete Ecologica	Non vengono evidenziati tematismi relativamente all'area di progetto. Per quanto riguarda il territorio circostante, l'elaborato evidenzia, ad una distanza di circa 500 m dall'area di progetto, sia a ovest che a nord, un'area di connessione naturalistica, la quale, vista la lontananza, non viene in alcun modo compromessa dalla realizzazione di quanto previsto dall'istanza in oggetto. A nord e ad est, inoltre, vengono evidenziate due diverse aree, anch'esse a debita distanza, riconosciute come ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, così come viene evidenziata la presenza di un corridoio ecologico, relativo alla presenza del Fosso Terraglio.
Tavola 5 (Foglio 1) – Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017 (Allegato B)	L'area di progetto viene classificata come parte degli ambiti di urbanizzazione consolidata.
PR.G. - VARIANTE GENERALE PER LA TERRAFERMA (V.PR.G.) - PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)	
Tavola 13.1a (Foglio 1) – Zonizzazione	L'area d'intervento viene classificata come appartenente alla Z.T.O. mista residenza – terziario – servizi, ovvero Zona RTS e più specificatamente alla Sottozona RTS.1. L'elaborato mostra inoltre la presenza di una piccola porzione di verde privato, ad oggi di pertinenza ad un rudere, in posizione baricentrica, lungo il confine occidentale. Le caratteristiche dimensionali e funzionali dell'intervento proposto risultano conformi alle previsioni del P.I. vigente.
Tavola 13.1c (Foglio 6) – Individuazione vincoli ai sensi della L.R. 27/93	L'area d'intervento rientra in Zona RTS.1, oltre a presentare una piccola porzione di verde privato, in posizione baricentrica, lungo il confine occidentale.
Tavola 13.3a (Foglio 1) – Progetto Ambientale	Le aree degli standard relativi alla Zona RTS.1 vengono classificate come ambito di parco agricolo nelle anse fluviali. Tale classificazione verrà rispettata nella configurazione delle aree di standard a verde della proposta progettuale.
Tavola 14.2b (Foglio 6) – Verifica del dimensionamento	L'area d'intervento è classificata come zona che richiede opere di urbanizzazione secondaria.
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE – 2005 VIGENTE	

L'area d'intervento ricade in classe acustica IV - area di intensa attività umana. Essa ricade inoltre all'interno di una fascia di rispetto della linea ferroviaria di 150 m dovuta al passaggio del tratto del S.M.F.R. lungo il confine ovest.	
PIANI SETTORIALI	
STRUMENTO ANALIZZATO	RAFFRONTO CON L'INTERVENTO
PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI	Sono stati esaminati i piani di settore, sintetizzando quanto inerente alle attività e alla localizzazione della grande struttura di vendita. Il progetto risulta conforme e non interferente agli obiettivi dei piani analizzati.
PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	
PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)	
PIANO DI AZIONE COMUNALE (P.A.C.) PER IL RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA	
PIANIFICAZIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE (P.R.R.A., PIANO DIRETTORE 2000, MO.S.A.V., P.T.A.)	
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.) – 2021 – 2027 VIGENTE	
Foglio AE25 - Carta della pericolosità idraulica	L'area d'intervento rientra tra le aree a pericolosità idraulica moderata P1.
Foglio AE25 - Carta del rischio idraulico	L'area d'intervento, rientra per buona parte tra le aree a rischio moderato R1, e per una minima parte, corrispondente alla porzione nord-orientale dell'ambito, tra le aree a rischio medio R2.
Foglio AE25- Carta delle altezze idriche, scenario di alta probabilità – TR 30 anni	Nell'area d'intervento, considerato lo scenario più probabile, non si verificherà nessun innalzamento dei tiranti.
Foglio AE25 - Carta delle altezze idriche, scenario di media probabilità – TR 100 anni	Nell'area d'intervento, considerato lo scenario di media probabilità, l'altezza dei tiranti sarà compresa tra 0 e 50 cm.
Foglio AE25 - Carta delle altezze idriche, scenario di bassa probabilità – TR 300 anni	Nell'area d'intervento, considerato lo scenario di bassa probabilità, l'altezza dei tiranti resterà compresa tra 0 e 50 cm, come nella prospettiva precedentemente valutata.
VINCOLI AMBIENTALI	
VINCOLO CONSIDERATO	RAFFRONTO CON L'INTERVENTO
VINCOLO PAESAGGISTICO	L'area d'intervento non risulta soggetta a vincolo paesaggistico, ed il progetto proposto non coinvolge/interferisce con nessuna area vincolata vicina.
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	L'area d'intervento è posta a più di 1 Km dal sito di

	ritrovamento archeologico più vicino (Borgo Pezzana), e a circa 830 m dal bene architettonico di interesse culturale più vicino ("Villa Ivancich", oggi denominata "Villa Salus"). Nessun bene culturale e ambientale può essere in alcun modo compromesso dalla realizzazione del progetto per il quale viene presentata istanza.
VINCOLO IDROGEOLOGICO	L'area d'intervento non risulta soggetta a vincolo idrogeologico, ed il progetto proposto non coinvolge/interferisce con nessuna corso d'acqua/area vincolata vicina.
AREE AMBIENTALI TUTELATE	Le aree ambientali tutelate della provincia sono tutte esterne al sito oggetto di studio e di intervento, ed il progetto proposto non coinvolge/interferisce con nessuna area ambientale tutelata vicina.
RETE NATURA 2000	L'area d'intervento ricade all'esterno dei confini dei siti afferenti alla Rete Natura 2000. I siti più prossimi all'ambito d'intervento risultano comunque esterni e ad una distanza tale per cui non ci sono interferenze con il progetto proposto.

2.5 Conclusioni sulla compatibilità dell'intervento con il quadro programmatico

L'intervento in progetto risulta compatibile con tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, sia a scala locale che sovracomunale. Nessun vincolo o prescrizione specifica di carattere urbanistico, edilizio o ambientale, risulta ostativo alla realizzazione dell'intervento.

INDICE DELLE FIGURE

Figura 2-1 - Estratto della Tavola 01a – Uso del suolo – Terra, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale).....	8
Figura 2-2 - Estratto della Tavola 01b – Uso del suolo – Acqua, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale).....	9
Figura 2-3 - Estratto della Tavola 01c – Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale).....	10
Figura 2-4 - Estratto della Tavola 02 – Biodiversità, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale).....	11
Figura 2-5 - Estratto della Tavola 03 – Energia e Ambiente, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale).....	12
Figura 2-6 - Estratto della Tavola 04 – Mobilità, PTRC della Regione Veneto 2020 (Fonte: Geoportale)	14
Figura 2-7 - Estratto della Tavola 2-14 - Sistema e ambiti di progetto - Zelarino, Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)	16
Figura 2-8 - Estratto della Tavola 01(2/3) – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, PTG della Città Metropolitana di Venezia.....	19
Figura 2-9 - Estratto della Tavola 02 (2/3) – Carta delle Fragilità, PTG della Città Metropolitana di Venezia	21
Figura 2-10 - Estratto della Tavola 03 (2/3) – Sistema Ambientale, PTG della Città Metropolitana di Venezia	22
Figura 2-11 - Estratto della Tavola 04 (2/3) – Sistema Insediativo - Infrastrutturale, PTG della Città Metropolitana di Venezia.....	24
Figura 2-12 - Estratto della Tavola 05 (2/3) – Sistema del Paesaggio, PTG della Città Metropolitana di Venezia	25
Figura 2-13 - Estratto della Tavola 1 (Foglio 1) – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, PAT del Comune di Venezia.....	28
Figura 2-14 - Estratto della Tavola 2 (Foglio 1) – Carta delle Invarianti, PAT del Comune di Venezia..	30
Figura 2-15 - Estratto della Tavola 3 (Foglio 1) – Carta delle Fragilità, PAT del Comune di Venezia ...	32

Figura 2-16 - Estratto della Tavola 4a (Foglio 1) – Carta delle Trasformabilità, PAT del Comune di Venezia	33
Figura 2-17 - Estratto della Tavola 4b (Foglio 1) – Carta delle Trasformabilità – Valori e Tutele – Rete Ecologica, PAT del Comune di Venezia	38
Figura 2-18 - Estratto della Tavola 5 (Foglio 1) – Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017 (Allegato B), PAT del Comune di Venezia	39
Figura 2-19 - Estratto della Tavola 13.1a (Foglio 1) – Zonizzazione, Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia	41
Figura 2-20 – Allegato all'art. 38 delle NTSA sottozona R.T.S., Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia	42
Figura 2-21 – Estratto della Tavola 13.1c (Foglio 6) – Individuazione vincoli ai sensi della L.R. 27/93, Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia	44
Figura 2-22 – Estratto della Tavola 13.3a (Foglio 1) – Progetto Ambientale, Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia.....	45
Figura 2-23 – Estratto della Tavola 14.2b (Foglio 6) – Verifica del dimensionamento, Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma del Comune di Venezia.....	46
Figura 2-24 – Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Venezia (Fonte: geoPortale della Città di Venezia)	48
Figura 2-25 – Tabella dei valori limite e di qualità delle classi acustiche riportata dall'art. 2.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale	50
Figura 2-26 – Individuazione e caratterizzazione degli agglomerati in Veneto (Fonte: Allegato A – D.G.R. n. 1855 del 29 dicembre 2020).....	60
Figura 2-27 – Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto alla Zonizzazione Regionale (Fonte: Allegato B della D.G.R.V. n. ° 1855 del 2020).....	61
Figura 2-28 – Sviluppo della rete del Mo.S.A.V. – Schema Acquedottistico Veneto Centrale, Revisione 2010 (Fonte: Veneto Acque S.p.A.).....	67
Figura 2-29 – Estratto della Fig. 2.1 – Carta dei Sottobacini Idrografici, Piano di Tutela delle Acque (Fonte: Sito della Regione Veneto).....	70
Figura 2-30 – Estratto della Fig. 2.1 – Carta delle aree sensibili, Piano di Tutela delle Acque (Fonte: Sito della Regione Veneto)	72

Figura 2-31 – Estratto della Fig. 2.2 – Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta, Piano di Tutela delle Acque (Fonte: Sito della Regione Veneto)	73
Figura 2-32 – Estratto della Fig. 2.3 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, Piano di Tutela delle Acque (Fonte: Sito della Regione Veneto)	74
Figura 2-33 – Estratto del Foglio AE25 - Carta della pericolosità idraulica, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis).....	75
Figura 2-34 – Estratto del Foglio AE25 - Carta del rischio idraulico, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis)	76
Figura 2-35 – Estratto del Foglio AE25- Carta delle altezze idriche, scenario di alta probabilità – TR 30 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis).....	76
Figura 2-36 – Estratto del Foglio AE25 - Carta delle altezze idriche, scenario di media probabilità – TR 100 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis).....	77
Figura 2-37 – Estratto del Foglio AE25 - Carta delle altezze idriche, scenario di bassa probabilità – TR 300 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Fonte: SIGMA Webgis).....	77
Figura 2-38 – Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto ai corsi d'acqua interessati dal vincolo paesaggistico della provincia di Venezia ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Fonte: Geoportale Regione Veneto)	78
Figura 2-39 – Inquadramento dell'ambito di progetto dal punto di vista archeologico (Fonte: Regione Veneto – Carta Archeologica del Veneto Vol. IV Foglio 51 - Venezia).....	79
Figura 2-40 – Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto ai vincoli in rete per i beni e le attività culturali e per il turismo (Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MiBAC) ...	80
Figura 2-41 – Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto alle aree soggette a vincolo idrogeologico (Fonte: Geoportale Regione Veneto)	81
Figura 2-42 – Inquadramento dell'ambito di progetto e localizzazione rispetto ai SIC ed alle ZPS più prossime all'iniziativa (Fonte: Natura 2000 Network Viewer Europeo)	83